

DLXXXVI.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 22 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	28209	ANGIOY o ROBERTI: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308)	28211
Disegni di legge (<i>Approvazione in Commissione</i>)	28209	PRESIDENTE	28211
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		AMATUCCI	28211
Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, con i quali furono istituiti i coefficienti di compensazione sul grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) e sul lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia (3614)	28210	MANCO	28217
PRESIDENTE	28210	ORIGLIA	28221
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	28210	BERTOLDI	28230
BELOTTI	28210	FODERARO	28235
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	28211	PREZIOSI OLINDO, <i>Relatore di minoranza</i>	28239, 28242
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		MIGLIORI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	28240, 28242
RICCIO: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);		TRIPODI	28241
FODERARO ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);		DE MARSANICH	28242
		Interrogazioni (Annunzio)	28242
		Votazione segreta	28211, 28221, 28228

La seduta comincia alle 16,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Villa.
(È concesso).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

del comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato " Palazzo della dogana " valutato lire 55.300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del comune medesimo e da destinare a sede degli uffici finanziari » (3452);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

« Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas » (Approvato dalla X Commissione del Senato) (3471).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, con i quali furono istituiti i coefficienti di compensazione sul grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) e sul lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia (3614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, con i quali furono istituiti i coefficienti di compensazione sul grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) e sul lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore onorevole Aurelio Curti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sino al novembre

1961 il governo francese applicava premi di esportazione per il grasso di maiale non pressato né fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato e per lo strutto solido e liquido. Per l'esattezza, l'intervento del governo francese circa questi premi di esportazione si è prodotto in due tempi diversi: in un primo tempo per lo strutto solido e liquido, e successivamente per il grasso di maiale.

Al fine di difendere il prodotto nazionale, il Governo italiano fin dal 1956 — con il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387 — aveva istituito un coefficiente di compensazione per l'importazione di strutto dalla Francia. Successivamente, quando il governo francese applicò il premio di esportazione anche per il grasso di maiale, il governo provide con il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960 n. 628 sia alla modificazione della misura del coefficiente di compensazione per lo strutto, sia alla istituzione di un coefficiente per l'importazione del lardo.

In data 14 novembre 1961 l'ambasciata d'Italia a Parigi ricevette una nota del governo francese, con la quale si dava notizia dell'avvenuta abolizione del premio di esportazione. Conseguentemente, il Governo italiano ha ritenuto opportuno dare subito corso ad un provvedimento per eliminare il pedaggio fiscale corrispondente al premio di esportazione: il decreto-legge 1° febbraio 1962, n. 4, con cui è stato abolito il coefficiente di compensazione sullo strutto e sul lardo importati dalla Francia.

Sia sotto il profilo dell'urgenza sia sotto il profilo del merito, il provvedimento appare pienamente giustificato: avendo il governo francese abolito il premio di esportazione, l'Italia non poteva logicamente mantenere un coefficiente di compensazione che non aveva più alcuna ragion d'essere.

Pertanto, la Commissione finanze e tesoro, all'unanimità, ha espresso parere favorevole alla conversione in legge del provvedimento in esame; ed il relatore confida che la Camera voglia senz'altro approvare il relativo disegno di legge.

BELOTTI. Chiedo di parlare a nome della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI. La Commissione bilancio nella seduta odierna, sciogliendo le riserve in precedenza formulate, ha espresso parere favorevole alla conversione in legge del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore, il quale ha posto nella giusta evidenza come con il decreto-legge di cui si chiede la conversione si sia proceduto ad abolire alcuni coefficienti di compensazione che erano stati istituiti nel momento in cui il governo francese aveva stabilito un premio per gli esportatori di prodotti di grassi suini, abolizione resasi necessaria a seguito della revoca da parte del governo francese di tali premi.

Pertanto, il Governo invita la Camera a voler approvare il disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 10 febbraio 1962, n. 4 concernente l'abolizione dei coefficienti di compensazione sullo strutto e sul lardo importati dalla Francia ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge n. 3614, testè esaminato.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione delle proposte di legge Riccio (198), Foderaro ed altri (240), Angioy e Roberti (1308), sul riconoscimento giuridico e la tutela dell'avviamento commerciale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Riccio, Foderaro ed altri, Angioy e Roberti, sul riconoscimento giuridico e la tutela dell'avviamento commerciale.

È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi dissimulo la difficoltà di

dover trattare l'argomento della tutela dell'avviamento commerciale, specie dopo che autorevoli e competenti colleghi hanno esaminato il problema nei suoi vari aspetti, e dopo che la relazione Migliori ha approfondito tale esame, anche attraverso uno studio di legislazione comparata. Perché la Camera possa rendersi conto dell'importanza del problema, e in particolare degli argomenti che sostengono gli avversari delle proposte di legge nel testo unificato della Commissione, indicherò brevemente quali sono i maggiori punti di contrasto, affinché se ne possano derivare quelle osservazioni che servano a fugare timori, perplessità e incertezze.

Alcuni componenti della Commissione — in seno alla quale assai vivace è stata la discussione — hanno manifestato la preoccupazione che approvando il testo sottoposto al nostro esame si possa creare una situazione privilegiata a favore di alcune categorie e a danno di altre, che pure sono meritevoli di considerazione. Il blocco dei fitti delle locazioni — essi dicono — ha già procurato una notevole diminuzione di reddito ai proprietari di immobili colpiti dal regime vincolistico, in confronto di quelli che, non soggetti al blocco delle locazioni, hanno potuto cedere in locazione i loro immobili a prezzi di mercato. È stato sostenuto, in modo particolare dal relatore di minoranza, onorevole Olindo Preziosi, che con l'approvazione del testo unificato il Parlamento verrebbe a perpetuare un privilegio, che in sostanza consisterebbe in un trasferimento coatto di reddito e di patrimonio dalla proprietà immobiliare alle aziende commerciali. Si fa, infine, un'altra osservazione di carattere squisitamente giuridico: si sostiene che il concetto dell'avviamento commerciale non ha nemmeno in dottrina una precisa definizione. Si discute, infatti, se l'avviamento si debba intendere, per sua natura, come un elemento a se stante, o se sia materialmente incorporato nell'azienda, o se sia una semplice « qualità » della azienda, non suscettibile di regolamentazione autonoma.

Queste fondamentali preoccupazioni, insieme con altre che si sono manifestate in seno alla Commissione, indussero molti di noi a chiedere l'immediato rinvio in aula del provvedimento, affinché, attraverso un'ampia ed esauriente discussione, il Parlamento potesse apportare al testo unificato — tanto dibattuto e così diversamente considerato — qualche elemento chiarificatore per la migliore soluzione del problema.

Non è certo per adulazione o per usar compiacenza che io devo pubblicamente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

complimentare il relatore per la maggioranza, onorevole Migliori, per la dotta ed esauriente relazione da lui presentata. Questo conferma, oltre che le sue qualità di giurista, l'abilità con cui ha saputo affrontare e risolvere alcuni argomenti tanto delicati e spinosi.

Ciò premesso, vorrei replicare a quanti hanno fatto rilevare che in Francia l'applicazione di un simile provvedimento ha dato luogo a seri inconvenienti, per cui si sono dovuti studiare rimedi legislativi allo scopo di ovviare alla crisi dei negozi che quella legge avrebbe determinato. In proposito, potrei ripetere, con maggiori dettagli, le vicende della tutela dell'avviamento commerciale nella legislazione francese; ma me ne asterrò, dato che della questione si è ampiamente occupato stamane l'onorevole Comandini. Mi limiterò a far osservare come non sia esatto che quella legge stia per essere revocata o radicalmente modificata. È vero, invece, che si è sentito il bisogno di rivedere il primitivo testo, in conseguenza dell'evoluzione sociale determinatasi negli ultimi anni ed anche alla luce delle nuove teorie giuridiche. Ciò non significa affatto che in Francia si intenda sopprimere questo istituto giuridico, che è bene entri una volta per sempre anche nel nostro ordinamento, trattandosi di un istituto pienamente rispondente al precetto costituzionale, alla realtà sociale in cui viviamo e alle esigenze del mercato comune europeo, divenuto ormai una realtà.

Si ribatte che l'introduzione di questo istituto ha determinato in Francia una crisi nella costruzione degli alloggi destinati ad attività commerciali. Anche ove questo rilievo fosse esatto, ciò non sarebbe sufficiente a giustificare l'abbandono del sistema sin qui seguito nella vicina repubblica. Del resto tutte le leggi, in Francia e altrove, determinano alcuni inconvenienti. Noi siamo abituati a cercare la pagliuzza negli occhi altrui, dimenticando le difficoltà cui anche nel nostro paese hanno dato luogo taluni provvedimenti, pur esaminati con la necessaria saggezza e ponderazione, al punto che si è avvertito il bisogno di rivederli.

Nel giugno del 1955, ad esempio, redigemmo la « novella » al codice di procedura penale riguardante il fermo e l'emissione del mandato di cattura. Credemmo, allora, di soddisfare un'impellente necessità; ma l'innovazione ha determinato gravi inconvenienti, tanto che la magistratura sollecita una revisione del provvedimento, alla quale il Parlamento non potrà sottrarsi. È doveroso riconoscere che non tutte le leggi si rivelano

corrispondenti ai fini per i quali furono emanate, sicché esigono i necessari temperamenti e correttivi.

Tornando alla situazione francese, si afferma che il sistema colà adottato ha determinato una minore disponibilità di vani da adibire a negozio, essendo i risparmiatori restii ad investire i propri capitali in un'operazione quanto mai rischiosa e scarsamente redditizia. Analoga situazione — si afferma, con linguaggio allarmistico — potrebbe verificarsi anche in Italia se la legge in esame venisse approvata; la conseguenza sarebbe quella di non costruire più vani da adibire a negozio; o, quanto meno, di aumentare l'importo dei fitti, per compensare l'onere cui i proprietari andrebbero incontro per il pagamento dell'indennizzo previsto in caso di sfratto.

Che i locatari di un'azienda sana possano essere soggetti a pagare un fitto più alto, e che invece le aziende malate possano essere indotte a sollecitare dai proprietari lo sfratto, per poter beneficiare dell'indennizzo contemplato dall'articolo 5 del provvedimento in esame, può essere fondato: e noi legislatori dobbiamo tener presenti queste considerazioni, allo scopo di arrivare alla migliore formulazione del provvedimento.

Si tratta di ermeneutica giuridica che dobbiamo forgiare e plasmare nella realtà sociale. Quando, confidenzialmente, dall'amico Valiante o dal presidente della nostra Commissione, mi si prega di redigere un articolo in modo che sia il più elastico possibile, sì da comprendere tutte le ipotesi che nella realtà possono verificarsi, è questo un lavoro che faccio con piacere, allo scopo di rendere la legge il più possibile perfetta. Partire, però, da posizioni preconcepite, e dire senz'altro che con questo istituto si vuole (come si sostiene da parte della proprietà edilizia) il trasferimento al conduttore di parte del valore del reddito della proprietà dell'immobile, significa fare affermazioni che — se possono trovare il sostegno del valore personale di coloro che le formulano — non trovano rispondenza nella realtà dei fatti.

Con quanto ho esposto finora, io ho creduto opportuno indicare alla Camera quali siano le obiezioni fondamentali che si muovono, specie nella relazione di minoranza, contro questo provvedimento. Ho voluto dire questo per porre la questione nei suoi giusti termini, affinché la Camera possa valutarla insieme con altra eccezione che è, apparentemente, seducente: quella della retroattività della legge. Su questo punto, insieme con

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

gli argomenti validissimi esposti dal relatore Migliori e questa mattina ribaditi, sotto altro aspetto, dall'onorevole Comandini, intendo dimostrare che la retroattività non esiste perché una disposizione espressa del nostro codice allontana completamente qualsiasi dubbio al riguardo.

Nella disciplina di questa materia, non potendosi avere la pretesa (come nessuno ha) di affrontare e risolvere perfettamente un problema di così grande importanza — che ha impegnato in studi pregevoli insigni giuristi, i quali però non sono riusciti a trovare una soluzione che, contemperando gli interessi delle opposte parti, potesse avere basi solide di equità e di giustizia — è necessario che il legislatore cerchi almeno di risolverlo senza allontanarsi dai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Sotto questo punto di vista è anzi — *absit iniuria verbis* — ridicolo parlare di espropriazione o di trasferimento coatto del reddito della proprietà immobiliare, qualora venga approvata dal Parlamento la legge che stiamo esaminando.

Da un punto di vista generale, la necessità di una disciplina legislativa per la tutela dell'avviamento commerciale si impone, specie quando il proprietario dell'immobile nel quale sia esercitata o svolta con particolare favore e fortuna dal locatario una determinata attività commerciale o artigiana voglia egli stesso, direttamente o indirettamente (affittando, cioè, ad altra persona il locale), svolgere la stessa attività o lo stesso commercio svolto dal conduttore sfrattato. Questo è il caso tipico, direi il caso patologico che dobbiamo tenere presente; mentre il caso delle aziende in difficoltà, o del conduttore in stato di bisogno che cerca di avere dal proprietario un indennizzo fino all'ammontare di trenta volte il canone, è cosa che non può e non deve interessarci.

Non si può parlare, genericamente, di una tutela dell'avviamento commerciale, comprendendo in tale nozione vaga anche casi ed ipotesi che dovrebbero esserne esclusi; viceversa, è necessario arrivare a un'indicazione quanto mai precisa delle ipotesi che rientrano nell'ambito della legge e di quelle che ne restano al di fuori, al fine di evitare che si commettano delle ingiustizie e, peggio ancora, che si perpetuino delle speculazioni.

Questo è il punto fondamentale su cui vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro. Io ho letto, con la dovuta attenzione, la relazione Migliori là dove sviluppa il concetto dell'avviamento; come pure ho sentito

le argomentazioni di autorevoli colleghi, affermati come professionisti e come giuristi. Ma sul concetto dell'avviamento commerciale, definito in termini rigorosi dalla dottrina, e dalla giurisprudenza non ho sentito, in verità, una parola che mi abbia convinto.

Questa mattina l'onorevole Comandini, nel suo lucido intervento, parlando dell'avviamento commerciale si è riferito all'organizzazione. Credevo che egli avrebbe sviluppato maggiormente questo concetto, che mi pare sia quello giuridicamente più pertinente; ma questo non è avvenuto, forse a causa dell'ora tarda. Allora sia consentito anche a me, nella mia modestia, di dire una parola su questo tema.

In effetti, se è esatta — e non possiamo non condividerla — l'affermazione che dobbiamo preoccuparci di evitare la speculazione sotto ogni aspetto e ogni forma, è allora necessario che noi inquadrino, attraverso questa discussione, quella che dovrà essere domani l'applicazione e l'interpretazione esatta dell'articolo 5 del disegno di legge.

Che cosa è l'avviamento commerciale? In che cosa consiste? In verità, si fanno le ipotesi più varie; si confonde l'elemento della scelta con quello della qualità, l'elemento essenziale con quello formale. L'avviamento, in una parola, viene quasi identificato nella clientela procurata attraverso il sacrificio, lo zelo, la probità, la reputazione, e, in modo particolare attraverso l'organizzazione dell'imprenditore. Ma più che divagarci nell'esame delle varie dottrine giuridiche dobbiamo ancorarci alle disposizioni del codice civile, e vedere se vi sia qualche cosa che serva a snobbare la mente e a chiarire il concetto.

Le disposizioni degli articoli 2424, n. 5, 2426 e 2427 del codice civile sul bilancio delle società per azioni, in quanto prevedono l'avviamento come una posta attiva del bilancio, ne presuppongono, evidentemente, la natura di bene a sé stante. La posta « avviamento », nel bilancio, riguarda proprio l'organizzazione? Per poter rispondere, basta considerare se fra tutte le poste del bilancio elencate dal codice, ve ne sia un'altra che possa riguardare l'organizzazione. Il risultato di questa indagine è negativo. Ed allora, la conclusione deve essere questa: dato che l'organizzazione è un bene a sé stante, e dato che tra le poste del bilancio soltanto l'avviamento può riferirsi ad essa, si deve concludere che l'avviamento riguarda proprio l'organizzazione.

A mio parere, poi, la clientela, le altre relazioni di fatto, la reputazione e tutto quel

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

che gli scrittori fanno rientrare nell'avviamento, sono giuridicamente rilevanti in quanto determinino (o già esse stesse siano) una qualità dell'organizzazione. Ciò perché la tutela giuridica di tutti questi beni ha per fondamento il diritto sull'organizzazione. Insomma, vi è, secondo me, identità tra avviamento e organizzazione.

Recentemente, uno dei maestri del diritto commerciale, il Mossa, ha identificato l'avviamento con l'organizzazione. Egli ha aggiunto che nell'azienda affermata l'avviamento è la clientela, nell'azienda semplicemente organizzata è la speranza della clientela. Il suo pensiero allora lo possiamo racchiudere in questa proporzione: l'avviamento è l'organizzazione, e la clientela è la rivelazione della organizzazione stessa.

L'azienda o impresa è il complesso delle cose (beni o servizi) riuniti ed organizzati per l'esercizio del commercio. In essa si distinguono tre elementi: il capitale, il lavoro e l'organizzazione. Proprio l'organizzazione apre la via a comprendere che cosa sia e che cosa si debba intendere, giuridicamente, con l'espressione «avviamento». L'avviamento è l'efficienza dell'azienda, la quale dipende non solo dal capitale e dal lavoro impiegati, ma anche dal modo dell'organizzazione. Possiamo quindi autorevolmente concludere su questo punto con le parole di un insigne giurista, il Rocco, il quale afferma che l'avviamento è la capacità dell'azienda, per la sua composizione e per l'impulso dato della sua organizzazione, a produrre e a dare profitto all'imprenditore. Esso non è un elemento, ma una qualità dell'azienda. La clientela è tutelata come avviamento in quanto si risolve in una qualità dell'organizzazione. Le relazioni soggettive, così come la posizione dei locali, hanno importanza in relazione all'avviamento come scelte, e queste soltanto rientrano nell'idea organizzativa. La speranza di lucro è il risultato di un apprezzamento dell'organizzazione. Infine la reputazione dell'imprenditore rientra nell'avviamento in quanto si riflette sull'organizzazione, determinandone una attrattiva. La reputazione dell'imprenditore da un lato può produrre la reputazione della stessa organizzazione e dall'altro è un presupposto necessario perché l'organizzazione sia pienamente attuabile, conservando tutta la sua attrattiva.

Veniamo adesso brevemente a quanto l'onorevole Migliori ha scritto nella sua elaborata relazione. Giuristi, economisti e tecnici sono d'accordo nel ritenere che l'avvia-

mento, cioè la capacità dell'azienda a dare un super-reddito, è il prodotto di diversi fattori. L'onorevole Migliori conclude dicendo che questi due fattori, in sostanza, possono ricondursi alla ubicazione del locale e alla capacità e qualità personale di chi gestisce o dirige l'azienda.

A questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro. Si è voluto parlare della giusta tutela che dobbiamo concedere all'imprenditore che crei con la sua attività commerciale l'avviamento della propria azienda. È necessario però chiarire un aspetto fondamentale.

Vi sono indiscutibilmente delle attività, come le aziende di vendita o di dettaglio, nelle quali l'avviamento dipende non tanto dalla capacità di organizzazione del proprietario o del dirigente di azienda, ma dai suoi dipendenti. Prendiamo il caso tipico: io sono conduttore di un locale nel quale esercito l'attività di parrucchiere; se questo esercizio acquista un avviamento notevole, se, cioè, la clientela si orienta verso di esso, ciò dipende dalle mie qualità di direttore o non, invece, da quelle dei lavoratori, dei dipendenti? E se questi dipendenti ad un dato momento rompono il rapporto di lavoro per andare a lavorare in un altro esercizio simile, posto magari nelle vicinanze del primo o, addirittura, creano essi stessi un esercizio di parrucchiere in concorrenza con quello nel quale avevano lavorato, possiamo in coscienza e con serietà sostenere che è dovuto un indennizzo?

È chiaro che la risposta che mi aspetto dal signor ministro è che bisogna distinguere caso per caso, e che nell'articolo 5 si afferma che bisogna fare riferimento alla utilità che il proprietario del negozio consegue. Nell'adozione di questo criterio ha una certa parte la prudenza, in caso di contestazione innanzi all'autorità giudiziaria. Però è bene che queste cose siano dette nel corso di una discussione, soprattutto per dimostrare che, in fondo non siamo stati così ciechi da non tenere presente anche eventuali inconvenienti.

Ed allora possiamo dire che altri elementi che concorrono a formare l'azienda sono la sua età, il tempo in cui svolge la propria attività in una determinata zona, le attrezzature, l'esclusiva di vendita determinati prodotti, ecc.

E qui si avanza un'altra obiezione da parte degli oppositori: se l'esercizio fortunato di una determinata attività commerciale si è svolto in un determinato locale, ciò va-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

lorizza il locale anche quando viene fittato ad altra azienda, e ciò determina un arricchimento senza causa del proprietario dell'immobile, che può fittare il detto locale ad un prezzo più alto. Di qui — si prosegue — la necessità della tutela legislativa del commerciante, che altrimenti si troverebbe depauperato di una parte del valore dell'azienda a vantaggio di terzi.

Ciò, onorevoli colleghi, potrebbe essere vero, e forse è senz'altro vero nel caso che il nuovo conduttore eserciti la stessa attività, ma non può sostenersi quando, invece, si tratti di un'attività diversa.

L'onorevole Comandini questa mattina ha parlato degli altri elementi dell'avviamento commerciale: l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo. Ha detto che l'elemento oggettivo è costituito dall'immobile, dalla sua ubicazione, ampiezza, luminosità e idoneità strumentale, e che, invece, l'elemento soggettivo è costituito dalla capacità professionale di chi dirige l'azienda. Per quanto riguarda il primo, diceva l'onorevole Comandini, con giusto rilievo critico, è ovvio che l'avviamento è frutto anche dell'immobile e non solo dell'opera del locatario, e per quanto, invece, riguarda l'elemento soggettivo, cioè la capacità del locatore, questo è un elemento che, praticamente, il conduttore quando rilascia l'immobile si porta con sé e può quindi far valere in altre circostanze.

Ma, onorevoli colleghi, vorrei ora dire, rispondendo all'onorevole Migliori: se questo avviamento — come dice la sua relazione — consiste nel credito, nella clientela e nel vantaggio economico derivante dall'una e dall'altra, si forma con il concorso dei due elementi di cui ho tenuto parola — soggettivi ed oggettivi — concernenti le attitudini e le relazioni personali di chi gestisce l'azienda e tutte le altre circostanze che favoriscono il commercio, è troppo evidente che non può essere valutato in forma generica ed imprecisa, ma solo tenendo presenti, volta per volta, le singole fattispecie.

Si è obiettato (mi pare che l'onorevole Preziosi Olindo ne faccia un capitolo a parte), che con gli articoli 1 e 12 del testo unificato l'obbligo del compenso viene esteso ai contratti di locazione in corso, anche se prorogati, dando carattere di retroattività alla legge, in violazione dell'articolo 11 delle «preleggi». E non solo si è parlato di violazione di un determinato principio giuridico, ma, mi pare da parte dell'onorevole Olindo

Preziosi, di sovvertimento del nostro ordinamento giuridico.

Sostengono gli oppositori, che la legge in esame non può essere applicata ai contratti stipulati in un regime giuridico che prevedeva la cessazione del contratto alla sua naturale scadenza senza obbligare il proprietario a versare compensi o indennità di sorta. Come si può concepire l'applicabilità dell'articolo 12 — dicono costoro — ai rapporti di locazione che, quando furono costituiti, non prevedevano maggiori e più gravi oneri a carico di uno dei contraenti? Se avesse potuto prevedersi, il locatore o non avrebbe contrattato, o avrebbe contrattato a condizioni diverse.

E come si può poi asserire la conciliabilità — si oppone da qualche oratore — dell'applicazione dell'articolo 12 del testo unificato con il principio della risoluzione dei contratti per sopraggiunta onerosità? Argomenti come questo, in un primo momento potrebbero anche apparire affascinanti, e si comprende di conseguenza come possano, onorevole Preziosi, avere turbato la sua coscienza. Mi consenta, tuttavia, che cerchi di sopire un poco le sue perplessità ed incertezze giacché, senza ripetere quanto altri e meglio di me ha sostenuto in quest'aula, sento di poter affermare che queste critiche sono inconsistenti ed infondate.

Ciò perché, nella specie, trova applicazione una delle disposizioni transitorie del codice civile, precisamente l'articolo 190, il quale stabilisce tassativamente che le disposizioni del nuovo codice si applicano quando si tratti di fatti e di situazioni non specificamente previste dalla legge anteriore.

Ora, questa norma mi pare sia tale da tagliare la testa al toro. Essa, infatti, prova che l'obiezione non ha altro valore se non quello che le può provenire dall'autorità personale di chi la propone, ma non trova alcun addentellato nel nostro ordinamento. È chiaro, infatti, che noi ci troviamo di fronte a una situazione nuova nei rapporti di locazione e che pertanto, giusta il disposto dell'articolo 180 delle disposizioni transitorie, l'applicazione deve senz'altro estendersi ai contratti in corso, anche se prorogati.

Questo argomento soccorre a quelli validissimi esposti dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto e giova a fugare la preoccupazione che noi facciamo una legge violando le preleggi, giacché in questo caso potremmo essere accusati di aver deliberatamente calpestato le preleggi tutte le volte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

che leggi in materia di locazione sono state approvate da questo Parlamento!

Vorrei fare un altro rilievo, onorevole ministro, sulla formulazione, a mio avviso poco felice, data all'articolo 5 — uno dei più tribolati di questa legge — là dove stabilisce che il locatore deve corrispondere al conduttore, qualora perda l'avviamento, un compenso nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto, secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. La dizione: «locali aventi le stesse caratteristiche» non è nuova: la si trova in diverse leggi regolatrici dei rapporti di locazione. Ma vi sono sentenze sopravvenute che hanno fatto rilevare che l'espressione: «aventi le stesse caratteristiche» non dice nulla. Leggiamone una: «È risaputo che il valore di un immobile o di un negozio dipende dalla sua ubicazione in una certa strada, e varia anche a seconda che si trovi in questo o in quel tratto della strada». Ora mi sembra logico che noi ci dobbiamo preoccupare, nei limiti del possibile, di evitare contestazioni.

Vorrei fare un'osservazione sul diritto di prelazione. Anche contro questo diritto si sono scagliati gli oppositori, presentandolo come un nuovo principio sovvertitore del nostro ordinamento giuridico, mentre io sono senz'altro favorevole a riconoscerlo, soprattutto perché, praticamente, si risolve non in danno del locatore, ma a vantaggio suo. Infatti, quando il locatore riceve un'offerta da un terzo e la notifica al conduttore, il quale, alle stesse condizioni, acquista il diritto a rimanere nell'immobile, praticamente si ha un vantaggio per il proprietario, il quale può realizzare un canone pari a quelli liberamente contrattati.

Non vedo, anzi, perché si debba fare tanto scandalo, e soprattutto non vedo il motivo della opposizione di chi, come l'onorevole Preziosi afferma che sancendo il diritto di prelazione noi vogliamo trasformare questo istituto in enfiteusi. Ma anche nell'enfiteusi v'è il diritto di prelazione! Qui non si tratta di danneggiare una categoria o di avvantaggiarne un'altra. Noi non diciamo che il proprietario debba percepire lo stesso canone di fitto che percepiva prima, ma diciamo che il conduttore che desidera rimanere nell'immobile, ed offra le stesse condizioni, debba avere il diritto di rimanervi.

Ma qui vi è un punto sul quale richiamo l'attenzione di giurista dell'onorevole ministro e l'attenzione degli studiosi colleghi: abbiamo fatto bene a togliere il giuramento

che il locatore avrebbe dovuto prestare dinanzi al notaio. Naturalmente, sarebbero sorte discussioni: si tratta di falso giuramento o di falsa attestazione? Comunque, la Commissione è stata concorde nell'eliminare questa disposizione.

Ma, sul dovere del locatore di notificare o comunicare al conduttore le offerte ricevute dai terzi, io mi domando: quale verità, quale autenticità, quale garanzia di serietà hanno queste comunicazioni? Non può il locatore malizioso perpetrare una frode a danno del conduttore pregando un amico di scrivergli una lettera, con la quale offra un canone di fitto elevato: per esempio da 50 mila a 100 mila lire? E, una volta che ci si trovasse di fronte ad un locatore malizioso che con questi sistemi riuscisse a sorprendere la buona fede del conduttore, quali rimedi vi sarebbero contro questo locatore disonesto? Mentre noi prevedevamo nella legge sulle locazioni il diritto a rientrare nell'immobile, questa disposizione manca nel testo unificato. Dunque, la legge tanto criticata contiene effettivamente disposizioni che mi permettono di sottolineare, perché esse siano modificate o integrate. Faccio la seguente proposta: queste offerte, quanto meno, vengano fatte in duplice originale dal terzo; un'originale rimanga in possesso del proprietario locatore e l'altro lo si trasmetta eventualmente al conduttore, il quale ha, così, in mano un documento dichiarativo corrispondente alla realtà. E se si dovesse, in seguito accertare che questo locatore ha sorpreso la buona fede del piccolo imprenditore facendosi rivolgere da amici compiacenti offerte fittizie allo scopo di indurre questo piccolo imprenditore a pagare un canone maggiore, quali rimedi giuridici ci saranno? Possiamo rifarci alle norme generali sul risarcimento dei danni; ma io penso che, in analogia a quanto abbiamo già praticato per altre ipotesi nella disciplina delle locazioni, sia quanto mai opportuna una disposizione che assicuri maggiore tutela e sicurezza al conduttore.

Se gli emendamenti che saranno presentati assumeranno tale mole e importanza da consigliare di formulare un testo più armonico e più rispondente agli interessi delle parti, vedrà il ministro (non ne faccio una formale richiesta, ma mi permetto di avanzare un suggerimento) se non sia il caso di ritornare in Commissione per affrontare con urgenza questo tema. Io rimango, comunque, dell'avviso che l'istituto della tutela dell'avviamento commerciale è bene che entri nella nostra legislazione. E non è esatto, onorevole

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

Preziosi, che nel medio evo, nel periodo dei comuni, quando cioè esistevano le corporazioni di arti e mestieri, i piccoli commercianti e i piccoli imprenditori fossero tutelati da una disciplina, se non simile a quella che stiamo esaminando, quanto meno ad essa affine nelle linee generali. Il fatto che nel periodo successivo questa disciplina sia caduta, non significa affatto che noi poniamo in essere oggi un ritorno al medio evo e all'oscurantismo. Si tratta invece di una valutazione che prima era limitata alla cerchia ristretta delle corporazioni di arti e mestieri, mentre oggi si dilata alla considerazione di interessi collettivi che noi non possiamo negare e dobbiamo anzi tutelare.

La legge, quando si ispira ad armonia e temperamento degli opposti interessi, costituisce una tappa nel cammino della civiltà dei popoli. Ed io sono convinto che, a parte le diversità di opinioni, del resto sempre utile per far nascere l'idea madre che dovrà guidarci, questa discussione fugherà le perplessità e le incertezze. D'altro canto è proprio da queste incertezze e perplessità che scaturiscono spesso il pensiero chiarificatore e la visione della via da percorrere; noi la percorreremo con la sicurezza di aver compiuto, come deputati e come legislatori, il nostro dovere, ma soprattutto con la soddisfazione di aver voluto garantire e tutelare gli interessi del popolo. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, dall'andamento di questo dibattito è facile constatare una realtà triste e confortante nello stesso tempo: da tutti i settori, di maggioranza e di opposizione, si è accettato il principio della tutela dell'avviamento commerciale, nel senso di considerare il commerciante degno di essere difeso nei suoi diritti non come titolare di un'attività soltanto personale bensì di una attività che, investendo la collettività, assume rilevanza sociale; nello stesso tempo da tutti i settori della Camera sono state mosse aspre e serrate critiche alla formulazione tecnico-giuridica della legge, e sono stati espressi gravi dubbi sulla sua effettiva applicabilità.

Con un discorso egregio e profondo il collega Giuseppe Gonella, rappresentando le istanze del nostro gruppo, ha affrontato stamane il fondamentale problema della difesa dell'avviamento commerciale, anche e soprattutto sulla scorta dei precedenti sto-

rici, normativi e giurisprudenziali degli ultimi decenni, mettendo in evidenza come il problema sia ormai maturo per una soluzione e come la necessità di legiferare in materia sia oggi vivamente avvertita da tutti. Nel contempo l'onorevole Gonella ha puntualizzato alcune deficienze e lacune della legge, condizionando il voto favorevole del gruppo all'accettazione di quegli emendamenti, di fondo e tecnici, che possono renderla più armonica e concreta, così da prevenire eccessive difficoltà di applicazione.

È un dato di fatto, onorevole ministro che talune norme del testo della Commissione rappresentano una vera e propria follia dal punto di vista della pratica applicazione; qualsiasi uomo di diritto, qualsiasi avvocato non può non nutrire perplessità notevoli di fronte a questo testo e non temere che il magistrato non giunga ad un'interpretazione tale da conciliare gli interessi del proprietario e del commerciante.

L'attuale testo ha alla sua origine tre proposte di legge sostanzialmente rifiute nel testo della Commissione. Due di esse hanno per titolo il «riconoscimento giuridico», la terza la «tutela giuridica» dell'avviamento commerciale. Non sfugge ad un osservatore anche superficiale la profonda differenza fra queste due impostazioni, al fine di individuare lo spirito del legislatore. Alcuni, infatti, sostenevano la necessità che la legge dovesse limitarsi al riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale, ossia di un fatto esistente e già disciplinato, seppure in maniera non completa, mentre altri invece si preoccupava che si avesse a parlare di una tutela giuridica dell'avviamento commerciale come di un fatto nuovo, cioè di una attività che, se trovava un riconoscimento nei precedenti giurisprudenziali, non trovava sufficiente tutela nella normazione in atto.

Noi accettiamo la seconda intitolazione — tutela giuridica dell'avviamento commerciale — perché ci pare più appropriata. Ciò significa che è preoccupazione del legislatore quella di tutelare, assistere, difendere l'azienda commerciale e, perciò stesso, il suo titolare, nelle difficoltà della vita attuale, difendere questo strumento dell'economia per cercare di garantirne la continuità, sicché in questo momento difficile l'azienda commerciale abbia conforto e aiuto, e non cessi la sua attività che è stata giustamente definita di natura sociale più che individuale.

Ciò non significa che gli interessi dell'altra categoria abbiano ad essere contestati, dispersi o sacrificati. Vi è invece da ritenere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

che questa legge abbia alla sua base una conciliazione di questi interessi, che molte volte possono essere antitetici.

Il valore, la saggezza, la preveggenza della legge si concretano appunto nel conciliare questi interessi che possono apparire opposti, in modo che la collettività tragga vantaggio sia dalla conservazione della funzione sociale dell'azienda commerciale, sia dalla conservazione della funzione egualmente sociale dell'iniziativa edilizia, cioè dei proprietari degli immobili destinati all'attività commerciale.

Mi rifiuto di pensare che, nonostante tutte le osservazioni fatte (sulle quali ci troviamo perfettamente d'accordo) circa la preminenza del diritto del lavoro sul diritto del proprietario, in quanto diritto più dinamico ed espansivo rispetto ad uno più statico, si voglia veramente lottare a oltranza per far soverchiare l'un diritto dall'altro, non solo ledendo il concetto costituzionale e i concetti tradizionali della dottrina e della giurisprudenza, ma distruggendo un diritto e un'attività che hanno a loro volta un'inegabile funzione sociale. È dalla conciliazione di questi interessi e di questi due diritti che deve scaturire la bontà della legge.

Vediamo come è stata concepita questa legge, se in funzione solo politico-economica, o se anche inquadrata in una concezione tecnico-giuridica. A me pare che poche volte come in questo caso non possa darsi raggiungimento del fine politico-economico senza una, sia pur relativa, perfezione di tecnica giuridica. Non potremmo mai dichiarare questa una legge buona se essa non sarà fatta tecnicamente bene. Nessuna legge, forse, al pari di questa trova la sua validità non soltanto nel principio accettato ed esaltato da tutti, quanto soprattutto nella congruenza della tecnica giuridica che ne condiziona l'applicazione; sarebbe altrimenti una legge ottima nella stratosfera del diritto e al tempo stesso pessima, in quanto inefficiente ai fini della risoluzione in concreto dei casi che saranno sottoposti alla valutazione del magistrato.

Fatta questa premessa, voglio subito trarre dalla legge un argomento che mi pare debba essere il più importante ai fini di una sua corretta valutazione.

Che cosa ha inteso dire il legislatore con la formula: avviamento commerciale? Nella relazione per la maggioranza, veramente egregia, ricca di argomenti e di dottrina, questo tema viene proposto, ma non risolto. Avviamento commerciale di quella attività che è

direttamente ed esclusivamente connessa con l'immobile in cui viene esercitata: o non invece un'attività connessa con l'immobile fino a quando in esso venga esercitata, ma che perdura o deve perdurare anche se cada questa connessione, in quanto le si riconosce una vita propria, nell'interesse sia dell'impresa, sia della collettività?

È importante chiarire a fondo questo problema, perché se voi intendete per tutela dell'avviamento commerciale la sola tutela dell'attività imprenditoriale che è legata all'immobile destinato a una data impresa, nel momento in cui quella attività si staccherà dall'immobile voi avrete riconosciuto e protetto quell'attività solo entro i limiti del miglioramento, del guadagno o del vantaggio materiale o ideale — economicamente apprezzabile — che si riferiscono all'avviamento dell'immobile. Se invece ritenete — e a me pare che la *ratio* più profonda della legge dovrebbe essere questa — di tutelare l'avviamento commerciale, cioè l'interesse del commerciante, il quale per vivere deve commerciare anche quando abbia lasciato l'immobile, allora il concetto cambia, perché vi è una evidente e profonda differenziazione tra una attività commerciale legata all'immobile e un'attività commerciale staccata dall'immobile, e sono di conseguenza da valutare diversamente, sia l'interesse e il diritto del commerciante, sia l'interesse e il diritto del proprietario, che in una certa misura seguono le sorti di quelli del commerciante.

Perché dico questo? Perché se vi è un punto veramente abnorme della legge — lo dico molto lealmente — è l'equivalenza stabilita, non so in base a quale criterio, tra il danno che subisce il commerciante e l'incremento di valore che deriva all'immobile da un'attività commerciale che in esso sia stata svolta. Che c'entra tutto questo? Che rapporto esiste, in termini di pura e stretta economia, tra l'eventuale danno (perché di danno si deve parlare, dal momento che si fissa un indennizzo) subito dal commerciante, nel momento in cui cessa il rapporto di locazione, e l'incremento di valore che deriva all'immobile dall'avviamento commerciale di uno, due, dieci anni conseguente all'inseadimento nell'immobile, o in parte di esso, del commerciante?

Sono due concetti profondamente diversi, la cui equivalenza — mi pare di aver sentito questa mattina dall'onorevole Comandini — è il risultato di un compromesso che assolutamente non rispecchia quella che è la realtà dei diritti e dei danni di ognuno. Per fare un

esempio completo, noi possiamo avere un proprietario di immobile il quale abbia tratto vantaggio dall'attività dell'impresa che ha occupato i suoi locali; possiamo avere un proprietario di immobile che non ne ha tratto invece vantaggio alcuno; e un terzo proprietario che abbia tratto un vantaggio quale che sia, superiore o inferiore al danno subito dal commerciante nel momento in cui viene sfrattato. Vi è cioè una casistica che deve differenziare l'applicazione della legge. Perciò dicevo all'inizio che la legge in tanto si manifesterà buona in quanto, oggi in linea teorica, domani in linea concreta, riesca a disciplinare tutte le ipotesi che saranno sottoposte alla valutazione del magistrato. Altrimenti essa darà corso a una situazione di confusione.

Quindi, è un compromesso ingiusto sotto il profilo della prova che si dovrà raggiungere per pagare o per essere indennizzati; è ingiusto relativamente alla valutazione, che deve essere di natura commerciale e non rapportata al fitto, in quanto è perfettamente assurdo valutare il danno di un commerciante alla stregua del canone di fitto dei locali da lui occupati, sia pure riferendosi ai prezzi di libero mercato, e giungendo fino a trenta mensilità. Il danno subito dal commerciante è un danno di natura commerciale, che non potrà mai essere calcolato con uno strumento aritmetico basato su una valutazione diversa da quella commerciale.

Onorevole Presidente, illustre relatore, ho letto attentamente il testo di questa legge cercando di comprendere quale ne potrà essere la pratica attuazione. Il legislatore si deve preoccupare che la sua legge sia giusta, ma più ancora di fornire uno strumento in grado di funzionare, altrimenti sarà una buona legge in teoria, ma in pratica fallirà. Non ho questa sicurezza, soprattutto sotto il profilo della efficiente difesa degli interessi del commerciante. Secondo me questa legge, che rappresenta la maturazione di un lungo travaglio dottrinale, e un punto di arrivo come conquista sociale, fa sorgere delle serie perplessità, soprattutto in ordine alla difesa dell'impresa commerciale.

Voi avete ritenuto, onorevoli colleghi della maggioranza, di difendere, con questa legge, in omaggio alla preminenza del lavoro, l'interesse dell'impresa commerciale. Consentitemi una contestazione su questo punto. Anche la costruzione di immobili destinati a insediamenti commerciali è lavoro. Se si sopprime lo stimolo a costruire, a che vale la tutela del commerciante che dovrebbe esercitare la sua attività in quei locali? Anche

l'incremento, lo stimolo edilizio rappresenta dunque lavoro, risparmio, attività. Ma non è questo il punto sul quale intendo soffermarmi. Il punto è che voi non avete risolto il problema della difesa del commerciante, perché se una impresa commerciale, la quale abbia svolto una superba attività per decenni e procurato notevoli guadagni al suo titolare ed alla collettività, deve ad un certo momento lasciare l'immobile, essa può subire un danno che questa legge non risarcisce e non indennizza. Infatti, dando al commerciante sino a trenta mensilità, rapportate ai canoni correnti sul libero mercato, non lo indennizzate affatto, giacché egli può aver subito un danno notevolissimo; non lo metteremo in condizione di continuare la sua attività come aveva fatto per il passato in maniera uguale o migliore. Questa mi pare la *ratio* della legge: assicurare al commerciante non solo il diritto di prelazione o l'indennizzo, ma anche la possibilità, una volta sfrattato, di continuare nel suo commercio.

Che vantaggio avrebbe, infatti, il commerciante se dovesse limitarsi a intascare le trenta mensilità, senza destinarle alla continuazione della sua attività, interrotta improvvisamente dalla risoluzione del rapporto di locazione? Così facendo, non avrete tutelato, dunque, l'attività dell'impresa, che, come voi asserite, avendo una funzione soprattutto sociale, deve essere sorretta nel suo progredire.

Non so se e quale strumento offra la legge, che è ricca di interrogativi, a questo riguardo. Il discorso non è difficile. Se un'impresa di stoffe si trova sfrattata da un immobile e subisce un danno dell'ordine di milioni, ritenete di salvaguardare il diritto del commerciante e di assisterlo concretamente garantendogli un compenso che giunga fino a trenta mensilità, sia pure di canone di affitto del mercato libero? Così non farete l'interesse del commerciante e porrete a carico di un libero cittadino che esercita il suo diritto di proprietà un onere che non è dovuto se prima non si prova e si accerta che quell'immobile abbia realmente tratto un vantaggio da quell'avviamento commerciale. Né si può procedere sulla base solo di presunzioni. Un proprietario potrebbe anche non avere tratto alcun vantaggio dall'attività commerciale svolta nel suo immobile, o aver tratto un vantaggio inferiore o superiore rispetto a quello presunto. Di qui la necessità della prova.

Come si vede, la bontà della legge è strettamente dipendente dalla questione della prova, e non potrete cavarvela con un compromesso di trenta mensilità che sfugge alla obbli-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

gatorietà della prova, la quale mira a stabilire se realmente l'avviamento commerciale abbia o meno apportato un incremento di valore all'immobile locato al commerciante.

Non so quale sarà la risposta del relatore per la maggioranza e del Governo, né se saranno accettati quegli emendamenti che, pur non intaccando il principio della legge, la cui necessità avvertiamo tutti, hanno tuttavia un loro rilievo tecnico-giuridico e possono contribuire a renderne più facile l'applicazione.

La proposta di legge Angioy-Roberti, onorevole ministro, rispecchiava nel suo primo articolo una concezione che a me sembrava e sembra valida, e che non è stata ripresa, se non in una misura, in una maniera e con una natura diverse, dal testo della Commissione. Secondo quella proposta di legge il locatore avrebbe dovuto indennizzare il commerciante (con esclusione di quel diritto di prelazione, che dà adito ad una enorme casistica complicata e confusa) nel caso in cui ricorra una giusta causa a favore del proprietario richiedente il rilascio dell'immobile.

Nel testo della Commissione è invece stabilito un concetto diverso. Si afferma infatti che solo nei casi in cui la risoluzione del rapporto di locazione dovesse essere determinata da inadempienza del conduttore commerciante, verrebbero meno sia il diritto di prelazione, sia il diritto ad avere l'indennizzo.

Si guarda, cioè, alla inadempienza come fatto del conduttore e soltanto del conduttore, mentre la « giusta causa » è un fatto che riguarda il conduttore e il proprietario. Inoltre non è stabilito nel testo se l'inadempienza debba essere grave, leggera, lieve e non vi è precisazione circa la sua causale che può essere di vario genere: inadempienza per morosità, per parziale cambiamento dell'uso della cosa locata, ecc. Tutto ad un certo momento può costituire inadempienza.

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. Non capisco la forma aggressiva del suo discorso, dopo che sulla materia abbiamo lavorato insieme per tanto tempo.

MANCO. Sono persuaso che la legge sia buonissima come fatto legislativo.

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. Cioè, in astratto!

MANCO. Non vi è nulla di astratto nella vita, tutto è concreto. Con un po' di buona volontà l'astratto può diventare concreto. Io non sto aggredendo nessuno.

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. Forse dipende dal suo temperamento...

MANCO. Se mi permetto molto sommessamente, al di fuori di ogni forma aggressiva, di avanzare critiche alla formulazione della legge, lo faccio nell'interesse della stessa legge, onorevole Migliori. Vorrei cioè che voi accettaste, se le ritenete valide, queste critiche perché domani il magistrato non sia messo nelle condizioni di non agire come dovrebbe agire. E questo costituisce una preoccupazione specie per chi fa l'avvocato come me.

Voglio fare un caso molto semplice e pratico. Supponiamo che io sia proprietario di un immobile locato ad una impresa di vendita di tessuti. Se per una qualsiasi ragione mi trovassi costretto a trasferire in quel locale il mio studio professionale di avvocato, dovrei ugualmente indennizzare il conduttore sebbene io non possa certo ricavare, come avvocato, vantaggio dall'avviamento di un esercizio di vendita di tessuti.

Si tratta, come si vede, di una questione essenziale: la necessità provata di esercitare la propria attività professionale dovrebbe escludere qualsiasi obbligo d'indennizzo. Ecco perché, all'inizio del mio dire, io osservavo che la maggiore ragione critica risiedeva proprio nell'aver ipotizzato una corrispondenza fissa tra vantaggio del proprietario dell'immobile commerciale e danno del locatario estromesso. Questa è veramente la parte più assurda di questa proposta di legge, giacché se è vero che il commerciante sfrattato riporta un danno, non è altrettanto vero che questo danno debba coincidere con un corrispondente vantaggio per colui che ha intimato lo sfratto.

Ove venga stabilito che il proprietario abbia avuto un vantaggio pari al danno del locatario, nessuno discute il suo obbligo all'indennizzo; ma in caso contrario, ove questo vantaggio non sia dimostrato, il proprietario verrebbe a pagare addirittura una somma maggiore di quella corrispondente al danno effettivamente sopportato dal commerciante.

GUERRIERI EMANUELE. Questo no: come fa ad arrivare a codesta conclusione ultima?

MANCO. Vi arrivo perché la proposta prevede anche in questo caso la corrispondenza delle trenta mensilità di locazione.

GUERRIERI EMANUELE. Ma si tratta di un limite massimo.

MANCO. Già, ma voi sapete benissimo che in ultima analisi quel limite verrà sempre raggiunto nella determinazione dell'indennizzo. (*Commenti*).

L'onorevole Comandini questa mattina lo ha detto: si tratta di un compromesso. Ma i compromessi danno sempre cattiva prova. (*Commenti*). Comunque, dal contrasto applicativo ed interpretativo di questa legge, soprattutto se verranno accettate alcune correzioni proposte dal nostro gruppo, emergerà almeno un dato favorevole: la convinzione che anche il proprietario di immobili può essere un lavoratore come tutti gli altri, un risparmiatore che ha investito il frutto del suo lavoro nell'acquisto di locali.

D'altra parte, dinanzi al contrasto tra due interessi ugualmente degni di tutela, è legittimo chiedersi: perché non interviene lo Stato, nell'interesse del commerciante? Cioè, stabilito che un commerciante che lascia l'immobile abbia un danno 100 e che il proprietario abbia avuto, in conseguenza dello sfratto, un guadagno 10 o nessun guadagno o un guadagno 70 od 80, perché lo Stato non corrisponde a quel commerciante, per la conservazione della sua attività commerciale, per l'evoluzione e il progresso di quella sua funzione personale e sociale, qualche cosa che reintegri la lesione dei suoi interessi che sono anche interessi della collettività? Perché deve pagare l'individuo e non deve invece lo Stato andare incontro attraverso sue formule, eventualmente assicurative? Perché, a questo punto, non cercate voi una soluzione che sia più giusta, che eviti un pagamento a carico totale del proprietario, e sia nel contempo la migliore e più efficace difesa dell'impresa?

Questi sono i motivi che ci preoccupano, ma che non hanno nulla a che fare con la bontà della legge. La legge è ottima e rispecchia la necessità attuale, riflette esigenze maturatesi attraverso il travaglio dei tempi. La legge deve difendere il commercio e la sua attività come fatto sociale, oltre che come fatto di lavoro, al centro dell'economia di un paese. Ma questa legge deve essere giusta. Non mi riferisco alla vecchia concezione greca per stabilire quale sia la giustizia della legge. Una legge che non è giusta determinerà nelle sue applicazioni errori insanabili che saranno poi delle storture vere e proprie.

Questo è il motivo del mio intervento, onorevole ministro e onorevoli colleghi della Commissione. Se voi accetterete i nostri emendamenti che riguardano le modalità applicative della legge per garantire concretamente l'intrinseca giustizia, io penso che il Movimento sociale italiano voterà a favore,

perché vedrà in questa legge uno strumento efficace di difesa dei commercianti e del diritto. Se invece riterrete erroneamente di difendere il diritto dei commercianti calpestando altri diritti non meno meritevoli di tutela, allora penso che il mio gruppo si orienterà in diversa maniera. (*Applausi a destra - Congratulazioni*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3614 e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Origlia. Ne ha facoltà.

ORIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il complesso problema del riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale torna esattamente dopo un quarantennio all'esame del Parlamento; e mi sembra questo un ritorno non senza significato.

Dal lontano 1921, infatti, quanto cammino è stato compiuto sul piano costituzionale, giuridico, politico, sociale ed economico! Lungo l'arco di questi decenni la tutela dell'avviamento, concessa per la prima volta e temporaneamente con regio decreto n. 331 del 1921, si è posta sempre più come un insopprimibile dato della realtà economica che oggi, nel settore che consideriamo, attende solo il crisma, non oltre rinandabile, della nostra approvazione legislativa.

La proposta di legge sottoposta al nostro esame, anche senza voler rievocare i precedenti del nostro medio evo, affonda, quindi, le proprie radici assai lontano nel tempo, ed è il frutto di una lenta ma costante maturazione delle stesse esigenze giuridiche generali del nostro paese: l'evoluzione di queste è ad un tempo l'evoluzione del problema che ci interessa, così come esso si è presentato all'attuazione del corpo sociale e delle classi mercantili, in particolare, in questo quarantennio. È stato un cammino talvolta cauto ma certamente continuo e inarrestabile, le cui tappe hanno, in parte, coinciso con una evoluzione ben più visibile e nota di molti istituti giuridici del nostro ordinamento: dalla nozione di impresa a quella d'azienda, dalla preminenza del mondo del lavoro a una nuova visione del diritto di proprietà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

Non intendo rifare la storia delle vicende parlamentari ed extraparlamentari dell'avviamento, anche perché essa è stata magistralmente tracciata dal collega onorevole Migliori nella sua relazione, ma alcuni dati, in rapida sintesi, mi sembra necessario ricordare. Da un lato, la circostanza che l'avviamento è stato via via riconosciuto e tutelato in leggi particolari e in relazione a casi singoli: così dicasi del testo unico sulle leggi sanitarie del 1934, per quanto riguarda le farmacie, della legge del 1940 sulla imposta ordinaria sul patrimonio, della legge del 1947 sulla imposta patrimoniale, e recentemente della legge del 1950 sulla proroga delle locazioni. Dall'altro lato sta un'affermazione più generale, e cioè il riconoscimento fattone dal codice civile con l'articolo 2424; riconoscimento che, posto nel quadro della nuova disciplina dell'impresa dettata dal codice, assume un significato addirittura decisivo.

L'odierna proposta corona, appunto, questo lungo travaglio e affronta organicamente il tema, offrendo una disciplina unitaria, risolvendo dubbi e perplessità avanzati da più parti, dissipando equivoci che in materia non mancavano. E lo corona non già con uno sterile ritorno all'antico, ma fondandosi sugli aspetti più vivi, vitali ed essenziali del nostro mondo giuridico: la tutela dell'avviamento, cioè, come tutela del lavoro, come un nuovo capitolo di essa alla quale il codice civile dedica un intero libro, il quinto, e la Costituzione un intero titolo, il terzo della parte prima.

Parlare di tutela dell'avviamento commerciale significa proporre, infatti, il tema della tutela del lavoro in una delle sue accezioni più complete: vale a dire la tutela del lavoro svolto dall'imprenditore nell'ambito di quell'organismo economico, che è il vero protagonista del mondo giuridico ed economico della società moderna: l'impresa. Premessa, questa, essenziale per cogliere il vero valore della legge, una volta che sarebbe un grave errore vedere nel riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale solo una vittoria, o almeno la preminenza, dell'interesse del conduttore commerciale in danno del proprietario dell'immobile, circoscrivendo così il fenomeno ad un semplice contrasto tra proprietà edilizia e commercianti.

La legge vuole avere ed ha, invece, una portata più ampia e un significato meno ristretto, inserendosi in un moto legislativo destinato ad affermare, al di là delle situazioni in contrasto, principi di giustizia sociale in ogni settore del mondo del lavoro.

Qui, non è tanto la figura del conduttore come tale che entra in gioco contrapposta a quella del proprietario dell'immobile; ma è al capo dell'impresa economica che si guarda, a colui che è espressione di un centro di interessi che non sono solo quelli suoi particolari, personali. L'imprenditore riflette in sé un vasto tessuto di rapporti, interni ed esterni, propri ed altrui, economici e a un tempo sociali, che dall'impresa promanano e nell'impresa si risolvono.

Tutela dell'avviamento è e deve essere sinonimo di difesa della capacità produttiva dei beni aziendali, della loro produttività e redditività, poiché attraverso di essa non si persegue il solo interesse dell'imprenditore a veder conservato e preservato l'organismo economico da lui creato e diretto (ciò che sarebbe già sufficiente a legittimarne la tutela), ma a un tempo si preservano gli interessi di quanti nell'impresa vivono: lavoratori dipendenti, o all'impresa, per la sua funzione distributiva, fanno capo: fornitori e clienti, cioè l'intero mondo della produzione e del consumo.

Sicché possiamo ben dire che la tutela dell'avviamento è, nell'ambito della legge, la tutela dell'intera realtà mercantile, di quel settore fondamentale di ogni economia di mercato che attua e garantisce lo scambio dei beni e dei servizi.

Legittima aspettativa, quindi, quella delle categorie interessate che non poteva e non è stata disattesa: sia qui consentito riconoscere pubblicamente al Governo, e in particolare ai ministri della giustizia e dell'industria, il merito di aver colto appieno la portata del problema e di aver concretamente collaborato alla sua rapida definizione.

Né, è bene dirlo, possono essere accettate critiche, come pure si sono avanzate, a tale impostazione di fondo del problema.

Se fosse consentito ricorrere ad una formula di comodo per rappresentare sinteticamente l'assunto, si potrebbe ben dire: « tanto più avviamento, tanta maggior ricchezza di scambi ! ». E, a ben vedere, l'affermazione è assai meno paradossale di quanto non sembri, una volta che la floridezza dell'impresa commerciale o artigianale a diretto contatto con la massa del pubblico influenza vasti strati dell'economia — e mi fermo solo al settore dei beni di consumo, fra tutti — e ne è influenzata a sua volta. A potenziare questo circuito di comune e generale benessere economico si rivolge la legge, poiché, attraverso la garanzia della totale conservazione e della piena tutela delle stabilità dell'im-

presa, sempre migliori servizi, e costi sempre più competitivi, potranno essere offerti al pubblico, incrementando lo stesso volume degli scambi.

Non a caso l'onorevole relatore ha sottolineato questo aspetto, ricollegandolo all'odierna realtà della Comunità economica europea, avvertendo l'importanza di consentire al mondo mercantile, attraverso la tutela dell'avviamento, il suo adeguamento alle rinnovate esigenze distributive del mondo comunitario; stabilità dei rapporti e certezza della non dispersione di tutto o di parte dell'avviamento, sono i poli entro i quali gli esercenti potranno affrontare anche i nuovi, pressanti problemi concorrenziali che la Comunità ha posto sul tappeto.

E non è chi non veda come una carenza, nel settore degli scambi pregiudicherebbe, di per sé, ogni reale sviluppo nell'ambito della Comunità, sia perché si verrebbero a favorire quei mercati che una simile tutela già offrono (Belgio, Francia, Inghilterra, Lussemburgo), sia perché si favorirebbe l'inserimento nel nostro paese di un sistema distributivo diretto da parte di imprese che, godendo di sicura stabilità nel loro paese, possono ben tentare d'affermarsi anche negli altri Stati membri.

Onorevoli colleghi, se il codice civile, come abbiamo visto, già da un ventennio aveva tracciato la sicura strada per una definitiva soluzione del problema, non è meno vero che la Carta costituzionale repubblicana ne ha offerto gli strumenti.

È questo un aspetto che non mi pare sufficientemente messo in luce, ma di estrema importanza: ed il significato costituzionale della proposta di legge sull'avviamento commerciale va sottolineato, poiché la legge costituisce — è bene dirlo a chiare lettere — l'adempimento di precise istanze fissate nella Costituzione.

Noi tutti (ché il partito di maggioranza relativa non è secondo a nessuno su questo terreno) abbiamo profonda coscienza della necessità di dar corpo concreto a quelle norme della Costituzione rimaste finora allo stato di meri indirizzi programmatici, realizzando provvedimenti legislativi che attuino quel disegno di sviluppo della società italiana tracciato dalla Costituente.

La tutela dell'avviamento commerciale si inquadra in questo schema di attuazione della Costituzione, poiché rappresenta un aspetto di quella generale « tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni » solennemente garantita dall'articolo 35; così come, del pari, è indubbio che il lavoro del-

l'imprenditore, quella capacità lavorativa e produttiva che egli immette nell'impresa e che realizza il valore dell'avviamento, rappresenta un esatto aspetto di quella « elevazione economica e sociale del lavoro... in armonia con le esigenze della produzione », cui mira, come a fine ultimo, il successivo articolo 46 della Carta costituzionale.

Non mi sembra necessario spendere parole per illustrare il significato di questo richiamo alla Costituzione, se non per accennare all'aspetto anche politico, e quindi all'importanza politica della tutela del lavoro che si realizza attraverso la tutela del risultato di quel lavoro (avviamento).

Voglio alludere, in particolare, al contrasto che da talune parti si è voluto vedere come inconciliabile nella presente legge, tra due principi egualmente tutelati dall'ordinamento e dalla Costituzione: vale a dire che la tutela dell'avviamento sarebbe incompatibile con l'affermato principio del rispetto della proprietà privata.

Come forse avrete letto su certa stampa, si è giunti a vedere nel riconoscimento giuridico dell'avviamento un principio eversivo della proprietà; si è detto che esso costituisce « un attentato alla proprietà », una forma di « espropriazione senza indennizzo », un atto che porterà « all'agonia la proprietà edilizia », ecc.

Preoccupazioni, per non dire accuse, così gravi, non possono essere taciute, soprattutto per dissipare l'equivoco atteggiamento di taluni che vorrebbero presentare il presente provvedimento come l'elargizione di un privilegio a favore degli esercenti commerciali e a danno dei proprietari di immobili.

Innanzitutto, che non si tratti di un « privilegio » in favore dei commercianti, ma piuttosto del ristabilimento di un equilibrio tra la posizione dei proprietari e quella degli inquilini esercenti una attività commerciale o artigiana, è cosa certa, onorevoli colleghi.

Non occorre, infatti, molta esperienza diretta di simili cose per comprendere come, spesso, il gioco al rialzo dei proprietari — non del tutto e non sempre giustificato sul piano di mercato — affondava le sue radici, o almeno si alimentava, nell'impossibilità, per il commerciante, di avere una adeguata tutela della propria situazione. Sicché, di fronte alla prospettiva di dover trasferire altrove l'esercizio commerciale, il commerciante ha dovuto e deve piegare il capo per non ferire (e talvolta distruggere) il proprio complesso aziendale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

Fortunatamente questo equilibrio, questa condizione di parità sostanziale, verrà adesso raggiunto una volta che il commerciante conduttore è messo al riparo da indiscriminate richieste d'aumento, attraverso il meccanismo del diritto di prelazione; le pretese del proprietario troveranno, infatti, un limite certo solo nelle leggi di mercato, onde, a parità di offerte dei terzi, il proprietario dovrà preferire il conduttore commerciante che a tali offerte adegui il canone d'affitto.

In secondo luogo, è la stessa Carta costituzionale che offre la miglior risposta alle critiche avanzate allorché — sugellando con una formula inequivocabile una evoluzione ormai storica del diritto di proprietà, già fissata nel codice civile — ha affermato la « funzione sociale » della proprietà privata (articolo 42, secondo comma).

Se il secolo scorso è stato il secolo che ha visto la lotta per il trionfo della proprietà privata, accessibile a tutti e libera dai residui feudali e politici che ne facevano uno strumento di oppressione, e ne ha fatto il principale strumento del progresso sociale e politico delle nazioni, questo secolo è stato invece dominato dal progressivo trionfo di nuove forze sociali, politiche e giuridiche, al fine di fare della proprietà non già uno strumento egoistico sordo alle nuove esigenze della collettività, ma un dovere armonicamente inteso nell'ambito del corpo sociale.

I diritti della proprietà edilizia sono tutti, dico tutti, rispettati: nessuna norma coarta il proprietario a fare ciò che egli non ritenga meglio, nel suo interesse; non si creano rapporti di carattere eccezionale, né si impongono « balzelli ». Si pone solo un argine ad una concezione non più attuale della proprietà, in vista di un superiore interesse comune.

Siccome, e spero che nessuno vorrà negarlo, l'allontanamento dell'impresa da quella sede, da quell'immobile, giustificato da soli fini egoistici del locatore, può portare senza ombra di dubbio alla distruzione del risultato del lavoro dell'imprenditore commerciale o artigianale attraverso la dispersione dell'avviamento, è giusto, socialmente utile e giuridicamente ineccepibile che si ponga un limite ad un uso indiscriminato dell'esercizio del diritto di proprietà.

È chiaro che il legislatore, partendo dalle premesse costituzionali, non può esitare nell'offrire la tutela della legge a chi potrebbe essere lesa da una diversa concezione, asso-

lutistica ed egoistica, della proprietà, a tutto detrimento di un servizio insostituibile e di generale necessità: lo scambio.

Inoltre incapperebbe in un grossolano equivoco chi, traendo spunto dalla legge che qui esaminiamo, venisse a parlare di agonia della proprietà immobiliare: ché, il suo, sarebbe, se non altro, un errore di prospettiva. È ben vero che la previsione di dover corrispondere un giorno o l'altro, un certo (magari cospicuo) indennizzo al conduttore, potrà provocare un ripensamento per certi investimenti a scopo lucrativo (per non dire speculativo) nel settore edilizio. Ma, allora, sarà altrettanto vero che se d'agonia potrebbe parlarsi, sarà dell'agonia di una « certa » proprietà immobiliare (le cui prospettive di guadagno incontrerebbero questa nuova remora), ma non d'agonia « della proprietà ».

Eguale nessuna preoccupazione potrebbe suscitare la prospettiva che gli investimenti lucrativi potrebbero rivolgersi non più a tali forme di capitalizzazione (acquisto di negozi), poiché essi si rivolgeranno altrove, magari verso forme più produttive e socialmente utili.

A ben vedere, allora, le norme che siamo chiamati ad approvare lungi dall'indebolire il principio ed il potere dominicale verranno a rafforzarlo: ciò nel senso che sarà facilitata — non v'è dubbio — la nascita di una nuova, più vasta, economicamente e socialmente qualificata categoria di proprietari, da parte di quegli stessi soggetti che esercitano in quei locali un'attività commerciale o artigiana a contatto col pubblico.

Anzi, la proprietà così acquisita, entrando a far parte dei beni stessi dell'azienda commerciale o artigiana, avrà raggiunto la sua massima qualificazione sociale, divenendo condizione essenziale e strumento primo nella vita e della vita, dell'impresa.

Se dovessimo formulare solamente un giudizio complessivo, unitario, sulla presente proposta di legge, non potremmo che dichiarare sodisfatti, una volta che un annoso e pressante problema viene infine portato a soluzione.

Né saremmo proprio noi, che assieme con i colleghi Foderaro, Carcaterra e Dosi abbiamo assunto l'iniziativa di presentare una proposta di legge in materia (oggi fusa, insieme con le altre, nel testo approvato dalla Commissione giustizia), a sollevare in questa sede obiezioni per semplice amore delle nostre tesi non sufficientemente riconosciute dall'attuale testo, ben sapendo quale delicato e lungo

lavoro di sintesi sia stato quello del Comitato ristretto dapprima, e della Commissione giustizia poi, cui si deve la redazione finale di un progetto unico.

Tuttavia, almeno su un punto, che è poi un punto di grande rilievo nell'economia della legge, forse il maggiore, non posso tacere la mia perplessità (e credo, nel far ciò, di manifestare un pensiero comune anche ad altri colleghi): intendo riferirmi alla formulazione dell'articolo 5 della legge, così come esso si articola nei due commi. Come sapete, l'articolo 5 prevede la corresponsione di un compenso al conduttore per la perdita d'avviamento, allorché sia costretto ad abbandonare i locali per volontà del proprietario; prevede poi, al secondo comma, la possibilità di evitare la corresponsione di detto compenso da parte del proprietario permettendo al conduttore un ulteriore periodo di permanenza nei locali. Esaminiamo i due aspetti, e quindi le due parti dell'articolo, distintamente.

Dobbiamo dare atto, innanzi tutto, alla Commissione giustizia di aver coraggiosamente saputo sottrarsi ai richiami del non più attuale regio decreto del 1921, ed a quelli più recenti di alcune delle proposte di legge formulate in questa legislatura, sul modo stesso, di fondo, di affrontare il problema; di aver rinunciato, cioè, a fissare la misura dell'indennizzo nell'equivalente dell'arricchimento concreto conseguito dal locatore. E di avere, invece, impostato la norma su basi più consone all'attuale regolamentazione giuridica dell'impresa, spostando così l'angolo di visuale da un momento positivo ad uno negativo, passando « dall'indebito arricchimento » alla « perdita d'avviamento che l'impresa subisce per la cessazione della locazione ».

Con questi criteri fu stilato il primo testo unificato: senonché nella stesura definitiva, l'attuale, qualcosa di sostanziale è mutato, onde al plauso non posso disgiungere delle critiche.

Il principio secondo cui il compenso deve coprire la perdita d'avviamento subita dall'impresa è stato, infatti, mutilato con l'aggiunta di un inciso che così suona: « ...nella misura dell'utilità che ne può derivare al locatore ».

Mi sembra, allora, che la ripudiata nozione di arricchimento, cacciata dalla porta, sia stata fatta rientrare dalla finestra.

Ma non basta, poiché a ben vedere, la legge in tal modo ci costringe ad usare contemporaneamente, per calcolare il compenso tre criteri tra loro disparati, ispirati a principi

diversi, di cui due almeno (come vedremo) sono inconciliabili: e cioè dovremo mirare in primo luogo alla perdita effettiva d'avviamento subita dall'azienda; in secondo luogo all'utilità che i locali liberati potranno arrecare al proprietario; infine, un numero *tot* di mensilità di canone, comunque non superabile. Orbene, non vedo come i due primi termini proposti possano coesistere.

Il collega onorevole Migliori nella sua relazione ci ha detto che limitarsi a prevedere solamente un compenso per la perdita d'avviamento causata all'impresa per l'allontanamento dall'immobile, avrebbe significato profilare una responsabilità del locatore per danni derivanti da un suo legittimo comportamento, responsabilità cioè per atto legittimo.

Se ciò è vero, non è men vero però, e mi richiamo a quanto ebbi a dirvi in precedenza sulla funzione sociale della proprietà privata nell'ambito della Costituzione, che numerose attività tra le più moderne, ovvero numerose forme moderne di determinate attività hanno già imposto una tale necessità, quella cioè della cosiddetta « responsabilità obiettiva ».

Ricordo il regime della responsabilità dell'esercente aereo, e quello del proprietario dell'automobile per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo anche se egli non sia al volante. Si parla, ora, voi lo sapete, persino di responsabilità dello Stato, della pubblica amministrazione, per atti legittimi.

Ciò significa soltanto che, anche in tema di tutela dell'avviamento commerciale, potremmo ben ricorrere a strumenti giuridici altrove applicati e sperimentati. Il progressivo instaurarsi di superiori principi di giustizia sociale può modificare, e lo ha modificato in moltissimi casi, come numerose leggi di questo Parlamento attestano, lo spirito e la lettera di alcuni principi tradizionali. Dobbiamo pure riconoscere che vi sono talune situazioni giuridiche, ove il contrasto tra nuove necessità e vecchi schemi impongono nuove soluzioni, alla stregua degli esempi ora citati.

Discende proprio dalla novità e dalla particolarità della situazione, se non erro, il bisogno di stabilire aprioristicamente un parametro massimo di responsabilità, quando ancora gli sviluppi dell'istituto non sono prevedibili: altrimenti, il sacrificio del proprietario perderebbe quel suo carattere di finalità sociale che gli è proprio, e diverrebbe semplicemente una iniquità. E ciò si è fatto, e noi stessi ne accettiamo il principio allorché equitativamente si è stabilito che il compenso non possa « comunque superare un certo numero di mensilità ».

Tuttavia non solo ad argomenti di principio si ancora la nostra opposizione alla attuale formulazione della norma, ma anche a rilievi di merito, più aderenti forse a problemi concreti.

Abbiamo qui, dunque, due metri per stabilire il compenso, due metri che dovrebbero consentirci di determinarlo effettivamente, prima di verificare se esso superi o meno l'ammontare delle mensilità predeterminate: la perdita che l'imprenditore subisce e l'utilità che il proprietario ne trae.

Un unico fatto, l'abbandono dei locali ed il trasferimento dell'impresa e due misure che fanno capo ad interessi contrapposti e non omogenei.

La necessità di doverli adoperare entrambi e simultaneamente dove ci conduce in realtà? A stabilire un ibrido, a calcolare una somma che non è il risultato di un calcolo legittimo, innanzi tutto perché entrambe le componenti possono limitarsi a vicenda, e non corrispondere tuttavia alla perdita reale né all'effettiva utilità conseguenti allo sfratto.

In secondo luogo, si ponga mente a quanto è stato detto sulla difficoltà di determinare la vera perdita d'avviamento, che si basa pur sempre su dati certi, reali, se non determinati certo determinabili sicuramente: bilanci, giro d'affari, volume dei rifornimenti, ecc. Ma, l'invocata utilità del proprietario che abbia riavuto i locali, come potrà determinarsi, e su che dati si fonderà e come provarli? E questa utilità dovrà coincidere col reddito, col guadagno che il proprietario potrà trarne? Ed in tal caso, si dovrà considerare solo l'ipotesi che egli lo lochi nuovamente o pur anche il caso di vendita o di esercizio diretto di una impresa?

Mi pare, onorevoli colleghi, che posti su una tale strada, tutte le soluzioni sarebbero ad un tempo legittime ed ingiuste, poiché si perderebbe di vista l'obiettivo della legge che è la tutela del risultato del lavoro (avviamento) dell'imprenditore, della sua capacità lavorativa ed organizzativa, se essa viene lesa dall'allontanamento dalla sede dell'azienda.

Contrapporvi l'utilità che andrà a trarre il proprietario, o la sua inutilità (il che, lo vedremo, è possibile), è tanto inutile nel caso particolare quanto abbiamo visto sia inutile e vano contrapporre commerciante e proprietario, per impostare i problemi generali.

Contrapporre una perdita ad un accrescimento, una lesione ad un incremento, stabilire che il meno deve corrispondere al più, il danno al vantaggio, apoditticamente, sen-

za spiegarci in che cosa dovrà consistere il vantaggio, l'incremento (poiché, lo si ricordi, il proprietario avrà un'utilità per il solo fatto di essere tornato nel godimento e nella disponibilità dell'immobile), senza determinare se la nozione d'utilità deve essere intesa in mero senso giuridico (ed in tal caso come determinare una soddisfazione di carattere intellettuale, morale, ecc.?) o in quale (delle moltissime) misura economica, operare in tal guisa, è utile, è conveniente, è soprattutto necessario quando un altro dato certo, soddisfacente, è già stato fissato (la perdita d'avviamento) a sua volta sottoposto alla falcidia (ove superasse) di un ulteriore elemento altrettanto certo quale è quello di un numero limite, ed insuperabile, di mensilità di canone?

Lungi dal risolvere — come pare ci si sia proposti — i dubbi sul modo di determinare il compenso, essi si aggraverebbero: così facendo non forniremmo l'interprete, il giudice chiamato in concreto a stabilire la natura e l'ammontare di questa utilità, di un valido strumento di calcolo, di chiarezza, ma tutto l'opposto.

Mi sembra che questo elementare rilievo più d'ogni altra considerazione ci faccia avvertiti dell'inconsistenza e della pericolosità del parametro diremo così «utilitaristico» proposto, e ad un tempo dell'opportunità di ritornare alla primitiva dizione del testo unificato, pur mantenendo l'altro limite (ora proposto ed assente, invece, nella prima formulazione): un massimo di mensilità.

Desidero ora toccare l'altro aspetto connesso all'obbligo del compenso. Sarò breve, chè gli appunti che intendo muovere alla norma non abbisognano di un gran discorso, tanto limpidi mi paiono.

Come vi è noto, il secondo comma dell'articolo 5 consente alle parti una soluzione che chiameremo di comodo, soprattutto per il proprietario, poiché al conduttore viene offerta la possibilità, sostitutiva del compenso che gli spetterebbe all'atto del rilascio dell'immobile, di permanere nei locali per un ulteriore biennio, ad un canone da concordarsi. È chiaro l'intento della norma: consentire a chi lo ritenga più conveniente per la propria azienda di fruire ancora di un certo periodo di stabilità, anziché affrontare subito il trasferimento, e dargli quindi la possibilità di porre in essere tempestivamente ogni accorgimento atto a diminuire o annullare la prevista perdita d'avviamento.

Di contro, il proprietario che consenta ad avere ancora per due anni quell'inquilino vie-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

ne esonerato dall'obbligo di corrispondere il compenso.

Non intendiamo, certamente, opporci al principio sostitutivo del compenso che così viene introdotto, soprattutto se attraverso di esso si mira a limitare o addirittura a prevenire le liti, immancabili, per la determinazione del compenso stesso.

Tuttavia, poiché la norma non precisa, neppure genericamente, quale debba essere il canone di locazione per il biennio a venire né la relazione vi fa cenno, mi sembra opportuno attirare su questo punto la vostra attenzione, per vedere se, almeno così come è stata formulata, la norma sia utile, e in caso affermativo, se non abbisogni di una precisazione essenziale.

A prima vista l'utilità della norma è evidente e la parità delle parti salvaguardata, poiché alla rinuncia al compenso corrisponde per il conduttore un ulteriore periodo di stabilità aziendale; per il proprietario, alla liberazione dall'obbligo di corrispondere il compenso fa fronte l'onere di rinviare di altri due anni una diversa (e forse più lucrosa) destinazione dell'immobile.

Ma, a rifletterci, un dubbio si fa strada: il rinviare il trasferimento dell'azienda rappresenta realmente per il conduttore un beneficio, se non un rimedio di portata generale nell'economia aziendale, tale da giustificare la rinuncia al compenso? Non parrebbe, se non alla condizione che attraverso questa moratoria e durante quell'ultimo biennio la locazione si protragga per un canone minore di quello precedentemente corrisposto.

Fuori di questa ipotesi la norma corre il rischio di restare allo stato di intenzione, di essere lettera morta, un ramo secco della tutela dell'avviamento, poiché è ben prevedibile che nessuno — salvo forse casi particolarissimi che si porranno come eccezioni più uniche che rare — degli imprenditori minacciati di sfratto sarà disposto *sic et simpliciter* a rinunciare ad un compenso, magari cospicuo, per permanere in un immobile altri due anni, ad un canone che sarà (come minimo) lo stesso (se non maggiore) di quello corrisposto.

È alla realtà che dobbiamo mirare, e questa ci dice senza ombra di dubbio che il conduttore preferirà impiegare tutto l'ammontare del compenso per attuare quelle cautele e quegli accorgimenti che limitino la perdita di avviamento e andarsene, piuttosto che rimandare il trasferimento ad una data in cui dovrà affrontare gli stessi problemi

ma senza usufruire di un compenso, ed avendo continuato a pagare un canone pieno.

Non v'è ombra di convenienza per il conduttore in questo meccanismo di rinnovazione del rapporto: come sperare che gli interessati se ne avvalgano? ! Ciò detto, poiché mi sembra prudente ed anche utile lasciar sussistere una soluzione del genere, sostitutiva convenzionalmente dell'obbligo fissato a carico del proprietario nel primo comma di questo articolo, ritengo che una modifica si imponga, onde consentire una concreta applicazione della norma.

L'emendamento che a tal fine è stato presentato precisa che la riduzione del canone di affitto per il biennio considerato può giungere fino al 50 per cento del canone corrisposto precedentemente. Una simile riduzione non sembri eccessiva o dettata da preoccupazioni particolaristiche o di categoria.

Un modesto ed elementare calcolo, infatti, è sufficiente a dimostrare che, anche sulla base di una riduzione pari alla metà del canone, colui che ne trarrà più vantaggio sarà pur sempre il proprietario dell'immobile.

Si supponga un canone annuo di un milione; si ammetta del pari che l'ammontare del compenso sia rappresentato dall'intero importo delle mensilità consentite. Se il rapporto proseguisse ad un canone non diminuito, il conduttore perderebbe senza reale contropartita un indennizzo cospicuo; se il rapporto proseguisse ad un canone diminuito anche della metà, il proprietario verrebbe sempre a mettere nel suo attivo non solo le somme del compenso non corrisposto, ma anche quelle percepite d'affitto. Quindi, anche in tale caso limite, il vantaggio che ne deriverebbe al conduttore (mezzo canone) non ferirebbe che minimamente il corrispondente vantaggio del proprietario.

Credo, pertanto, che il principio posto a base dell'emendamento possa e debba riconoscersi come equo e giusto, e rappresenti il solo modo per rendere operante una norma, altrimenti destinata alla desuetudine per l'errata valutazione della realtà che in essa si compie.

Onorevoli colleghi, una considerazione conclusiva preme formulare, sopra tutte, nel chiudere il mio intervento: la necessità, anche politica, di mettere la classe mercantile e l'intero mondo distributivo a parità di condizioni degli esercenti dei paesi della Comunità economica europea. È questa una necessità di estrema importanza, il cui significato non può sfuggire a nessuno. Nel momento in cui il mercato delle materie

prime (carbone e acciaio) di molti prodotti agricoli, delle forze del lavoro è stato aperto a parità di condizioni ai paesi membri, restare indietro sul terreno della distribuzione di quei prodotti significa perdere la battaglia ancor prima che sugli altri mercati, sul proprio, in casa nostra. Significa, in definitiva, venir soppiantati, anche materialmente e concretamente, dagli altri paesi in un campo ove non soccorrono altre e diverse ragioni, ancorate alla conformità geografica, naturale dei singoli Stati, ma affidate esclusivamente alla iniziativa dei singoli.

Ma può questa iniziativa validamente reggere all'urto competitivo, una volta che i pubblici poteri non avvertono, in una visione moderna, le esigenze del settore?

La risposta è obbligata, è evidente. Non è possibile, infatti, pensare ad una trasformazione del mondo distributivo se esso non avrà la certezza di vedere tutelate le proprie iniziative, di vedere garantiti i propri investimenti, onde competere a parità di condizioni con altre classi mercantili che tale tutela hanno già da molto tempo. Significa avviarsi concretamente verso quelle mete di diritto uniforme che il trattato di Roma ha posto come condizione essenziale per il raggiungimento di una autentica ed operante unità europea.

Ed anche in questo caso la presenza dell'Italia varrà come insostituibile strumento di mediazione tra opposte ed estreme tendenze, perché — possiamo dirlo con orgoglio — il nostro progetto di legge è il più cauto, il più equilibrato ed il più equo tra le leggi oggi vigenti in Europa.

In tale convincimento mi confortano i giudizi che mi hanno di recente manifestato autorevoli esponenti del mondo europeo. Di essi consentitemi ricordarne alcuni che mi paiono più significativi.

Il mio ex collega di Palazzo Madama, senatore Giuseppe Caron, vicepresidente della Comunità economica europea, così mi scrive circa il problema dell'armonizzazione delle leggi che interessano il mercato comune: « Il disegno di legge italiano, che presenta particolari affinità con la legislazione esistente in Belgio, ha il pregio di distaccarsi dagli estremi rappresentati dalla legislazione francese che riconosce una vera e propria proprietà commerciale. Per cui, qualora l'armonizzazione nell'ambito dei paesi comunitari si rendesse necessaria, l'approvazione da parte del Parlamento italiano della proposta di legge sulla tutela giuridica dell'avviamento

commerciale, avrà reso tale armonizzazione più facile ».

Il professor Hamson, rappresentante dell'Inghilterra al Consiglio d'Europa, professore di diritto in una delle più famose università del mondo, il *Trinity College* di Cambridge, dopo aver lodato il cauto indirizzo che intende assumere l'Italia, così prosegue in una sua lettera: « Mi riferisco al progetto di legge italiano sulla tutela dell'avviamento commerciale, per affermare che nessuna legislazione la quale cerchi genuinamente di stimolare il contemperamento di contrastanti interessi tra proprietario e conduttore potrà essere ritenuta una menomazione del diritto di proprietà quale deve essere considerato nell'ambito di una comunità progredita ».

Infine, l'onorevole Van den Boeynants, già ministro del governo belga, riassumendo un decennio di esperienze in tema di avviamento commerciale (la legge belga è del 1951) fondato su una legislazione che per molti versi è la più simile a quella da noi proposta, così significativamente concludeva: « Gli elementi di giustizia e di certezza dei rapporti, introdotti dalla legge del 1951, si sono dimostrati strumenti di stabilità e di produttività indispensabili non solo allo sviluppo ed al progresso delle classi popolari e medie, artigianali e commerciali, ma allo stesso equilibrio economico ed alla pace sociale del paese ». (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, con i quali furono istituiti i coefficienti di compensazione sul grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) e sul lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia » (3614).

Presenti e votanti 360

Maggioranza 181

Voti favorevoli 279

Voti contrari 81

(La Camera approva).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Béttoli	Colasanto	Franzo Renzo
Aicardi	Biaggi Francantonio	Colitto	Frunzio
Aimi	Biaggi Nullo	Colleselli	Fusaro
Alba	Biagioni	Colombo Vittorino	Gagliardi
Albarelo	Biancani	Comandini	Galli
Alberganti	Bianchi Fortunato	Compagnoni	Gaspari
Albertini	Bianchi Gerardo	Cóncas	Gatto Eugenio
Albizzati	Bianco	Conci Elisabetta	Gaudioso
Aldisio	Biasutti	Cortese Giuseppe	Geftér Wondrich
Alessandrini	Bigi	Cossiga	Gennai Toniètti Erisia
Alliata di Montereale	Bima	Cotellessa	Gerbino
Almirante	Bogoni	Cremisini	Germani
Alpino	Bóidi	Cruciani	Ghislandi
Amadei Leonetto	Boldrini	Curti Aurelio	Gaglia
Amadeo Aldo	Bolla	Curti Ivano	Gioia
Amatucci	Bologna	Dal Cantón Maria Pia	Giolitti
Ambrosini	Bonfantini	Dal Falco	Giorgi
Amendola Giorgio	Bontade Margherita	Dami	Gitti
Amendola Pietro	Borellini Gina	De Capua	Gomez D'Ayala
Amiconi	Borghese	De Grada	Gonella Giuseppe
Amodio	Borín	Del Bo	Gorreri Dante
Andreotti	Bovetti	De Leonardis	Gorrieri Ermanno
Angelini Giuseppe	Breganze	Del Giudice	Gotelli Angela
Angelino Paolo	Brighenti	Delle Fave	Graziosi
Angelucci	Brodolini	Del Vecchio Guelfi	Greppi
Angrisani	Bucalossi	Ada	Grezzi
Anzilotti	Bufardecì	De Maria	Grifone
Ariosto	Busetto	De Marsanich	Grilli Antonio
Armani	Buttè	De Marzi Fernando	Grilli Giovanni
Armato	Buzzi	De Meo	Guadalupi
Armosino	Caiati	de Michieli Vitturi	Guerrieri Emanuele
Assennato	Caiazza	De Pascalis	Guerrieri Filippo
Audisio Walter	Calvi	De Pasquale	Guidi
Azimonti	Camangi	De Vito	Gullo
Babbi	Canestrari	Di Benedetto	Helfer
Baccelli	Cantalupo	Di Leo	Ingrao
Badaloni Maria	Caponi	Di Luzio	Invernizzi
Baldelli	Cappugi	Di Nardo	Iozzelli
Baldi Carlo	Caprara	Di Paolantonio	Jacometti
Barbi Paolo	Capua	Donat-Cattin	Jervolino Maria
Bardini	Carcattera	Ebner	Kuntze
Baroni	Carra	Elkan	Laconi
Bàrtole	Cassiani	Ermini	Lajolo
Barzini	Castagno	Failla	Lama
Basso	Castelli	Fanelli	Landi
Battistini Giulio	Cavaliere	Ferrari Aggradi	Lattanzio
Beccastrini Ezio	Cavazzini	Ferrari Francesco	Leccisi
Bei Ciufoli Adele	Ceccherini	Ferrari Giovanni	Lenoci
Belotti	Céngarle	Fiumanò	Leone Francesco
Beltrame	Ceravolo Mario	Foa	Leone Raffaele
Berloffa	Cerreti Alfonso	Foderaro	Limoni
Béryy	Cervone	Fogliazza	Lizzadri
Bersani	Chiatante	Fornale	Lombardi Giovanni
Bertè	Cianca	Foschini	Lombardi Riccardo
Bertoldi	Cibotto	Fracassi	Lombardi Ruggero
Bettiól	Cocco Maria	Francavilla	Longoni
		Franceschini	Lucifero
		Franco Raffaele	Lucifredi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

Maglietta	Pucci Ernesto
Magnani	Quintieri
Magno Michele	Radi
Magri	Raffaelli
Malagugini	Rapelli
Manco Clemente	Rauci
Marchesi	Ravagnán
Marconi	Re Giuseppina
Marenghi	Reale Giuseppe
Mariani	Reale Oronzo
Mariconda	Repossi
Marotta Vincenzo	Resta
Martina Michele	Restivo
Martinelli	Ricca
Martino Edoardo	Riccio
Martoni	Rivera
Marzotto	Rocchetti
Mattarella Bernardo	Roffi
Matteotti Gian Carlo	Romagnoli
Mazzoni	Romanato
Mello Grand	Romano Bruno
Merenda	Romeo
Messe	Romita
Miccolis Maria	Roselli
Miceli	Rossi Paolo Mario
Micheli	Russo Salvatore
Migliori	Russo Spena Raf- faello
Minasi Rocco	Russo Vincenzo
Minella Molinari An- giola	Sabatini
Misasi Riccardo	Salizzoni
Misefari	Salutari
Montanari Otello	Sammartino
Montanari Silvano	Sangalli
Monte	Santarelli Enzo
Nanni Rino	Santarelli Ezio
Nannuzzi	Sarti
Napolitano Giorgio	Savio Emanuela
Natoli Aldo	Scaglia Giovanni Bat- tista
Negroni	Scalfaro
Nicoletto	Scarlato
Origlia	Schiano
Orlandi	Sciolis
Pajetta Giuliano	Sciorilli Borrelli
Paolucci	Sedati
Pastore	Semeraro
Patrini Narciso	Seroni
Penazzato	Sforza
Perdonà	Silvestri
Petrucci	Simonacci
Piccoli	Sodano
Pino	Soliano
Pintus	Sorgi
Pitzalis	Spataro
Prearo	Storchi Ferdinando
Preziosi Olindo	Sullo
Principe	Sulotto
Pucci Anselmo	

Tambroni	Vacchetta
Tantalo	Valiante
Targetta	Valsecchi
Terragni	Venegoni
Terranova	Veronesi
Titomanlio Vittoria	Vestri
Togni Giulio Bruno	Vetrone
Togni Giuseppe	Viale
Tognoni	Vicentini
Tonetti	Vidali
Tóros	Vigorelli
Tozzi Condivi	Vincelli
Trebbi	Volpe
Tripódi	Zappa
Truzzi	Zoboli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bonino	Ripamonti
Corona Giacomo	Romano Bartolomeo
De Martino Carmine	Schiratti
Pedini	Sinesio

(concesso nelle sedute odierne):

Villa

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bertoldi. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale, attinenti ad alcuni aspetti economico-sociali del problema, tentando di non ripetere le argomentazioni già recate da altri colleghi a favore del testo proposto dalla Commissione e soprattutto dall'intervento del mio collega di gruppo onorevole Comandini, che questa mattina ha chiaramente ed ampiamente illustrato l'orientamento del gruppo socialista sulla proposta di legge in discussione.

Si può legittimamente ritenere che le ragioni giuridiche della tutela dell'avviamento commerciale ormai sono comunemente accettate non solo nei paesi stranieri, cioè sul piano europeo (dove vari tipi di leggi sulla materia sono già in vigore, ed implicano quindi anche un riconoscimento giuridico dell'istituto), ma anche in Italia dove, pur non essendovi ancora una legge *ad hoc*, il concetto è tuttavia già in discussione da decenni, mentre il codice civile contiene alcune disposizioni che implicano il riconoscimento della nozione di avviamento commerciale, ad esempio, da parte dell'ammini-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

strazione dello Stato per ciò che concerne la riscossione tributaria, per i passaggi di proprietà e così via.

Si può pertanto affermare che il principio è già riconosciuto nella pratica.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. C'è il presupposto.

BERTOLDI. Presupposto che giustifica l'approvazione della legge in discussione.

Direi quindi che fondamentalmente il problema dell'avviamento commerciale non può assolutamente essere negato, anche se mi rendo conto delle difficoltà di una sua definizione giuridica. Indubbiamente queste difficoltà vi sono e, pertanto, bene fa la dottrina ad esercitarsi sui vari concetti di incremento di valore da parte del proprietario dello stabile e di danno da parte del conduttore che viene disdettato.

È evidente che questi concetti debbono essere sistemati anche giuridicamente; il problema però esiste nella realtà ed investe un'ampia categoria sociale la quale è rappresentata da circa un milione e mezzo di aziende commerciali (oltre due milioni di lavoratori, certamente, calcolando i familiari) e dai numerosi artigiani che operano nelle medesime condizioni dei commercianti. E come giustamente rilevava questa mattina il collega Comandini, il problema interessa soprattutto, anzi direi essenzialmente, i piccoli commercianti, i piccoli operatori economici e gli artigiani. Non già invece i grandi commercianti i quali, nel 90 per cento dei casi, sono essi stessi i proprietari del locale. È infatti evidente che un'azienda commerciale di una certa entità economica si preoccupa anzitutto, proprio per le esigenze della moderna produzione che richiedono un certo investimento di capitale, di procurarsi la proprietà dello stabile nel quale opera, per non correre il rischio di essere sottoposta in qualsiasi momento alla possibilità di uno sfratto.

Si tratta, quindi di un problema che si pone di fronte (in termini di rapporti sociali) a quello sollevato dalla proprietà edilizia.

Le argomentazioni portate qui dai proprietari, dall'associazione dei proprietari di case (che ci ha « bombardati » di lettere, di sollecitazioni e di pubblicazioni in questi ultimi mesi) le riteniamo evidentemente superate anche sul piano concettuale. Esse possono legarsi a concezioni di liberismo assoluto che credo abbiano fatto il loro tempo nella società moderna, ed anche stando allo spirito e alla lettera della nostra Costituzione. Comunque, dato e non concesso che tali

argomenti possano esser validi, è evidente che essi, alla fine, in uno scontro fra interessi di due categorie sociali, devono cedere dinanzi al preminente interesse di una categoria quale quella dei commercianti e degli artigiani, che rappresenta milioni di persone e che certamente, perciò, è più numerosa ed incidente nella realtà sociale di quanto non sia quella dei proprietari di case. Senza contare che molti commercianti sono essi stessi proprietari di case, e, quindi, questa categoria è divisa su un problema che io penso interessi essenzialmente alcuni titolari di grandi proprietà in grossi centri urbani che, come è facile intuire, in seno all'associazione della proprietà edilizia fanno a piaciuto il nuoto e il sereno.

Quel che mi pare importante è che l'accettazione del principio della tutela dell'avviamento commerciale e, quindi, del suo riconoscimento giuridico — la cui discussione risale al 1908 (se non erro) e che era stata già portata in Parlamento nel 1922 dal senatore Polacco in una relazione che è divenuta famosa nel corso di questa discussione — sta finalmente per diventar legge, cioè sta per corrispondere ad un'aspettativa, ad una sollecitazione che indubbiamente esiste e che esiste in Italia da decenni.

Come ho detto, il concetto di cui trattiamo è accettato ed è ormai articolato in una legislazione vigente in altri paesi. La relazione Migliori ci informa che l'Inghilterra ha già una legge in materia dal 1927, il Belgio dal 1931, l'Austria dal 1929; la Francia ha tutta una serie di leggi in merito: da quella del 1926 a quelle del 1927, del 1928, del 1933, fino a quella del 1957 che è una legge radicale che affronta il problema in termini estremamente chiari.

È evidente che anche l'Italia deve adeguarsi a questa legislazione europea, perché se queste leggi sono vigenti nella maggior parte dei paesi d'Europa che hanno un sistema distributivo simile al nostro, vuol dire che esse corrispondono ad un'esigenza obiettiva e non rappresentano unicamente un interesse di categoria. O meglio, rappresentano anche un interesse di categoria, ma corrispondono essenzialmente ad un'esigenza obiettiva del sistema distributivo stesso, così come oggi è in atto nel nostro paese.

Ora, possono mutare i modi e i mezzi per la tutela dell'avviamento commerciale, si può discutere all'infinito sui singoli articoli, però credo che debba essere ormai esplicitamente riconosciuto il diritto del commerciante, dell'artigiano, dell'operatore econo-

mico (in grande maggioranza si tratta di piccoli commercianti, artigiani, operatori) ad avere un risarcimento del danno che egli subisce quando viene sfrattato da uno stabile in cui ha operato magari per trenta o cinquanta anni (vi sono anche di questi casi), contribuendo indubbiamente ad aumentarne il valore. E soprattutto bisogna riconoscere il danno reale che il commerciante e l'artigiano subiscono, in casi di sfratto, per la perdita almeno parziale della clientela (perché il commerciante e l'artigiano che operano nel centro di una città, non sono affatto sicuri di poter trovare un altro locale nel centro o comunque nelle vicinanze della zona dove operavano) per la difficoltà del trasferimento della licenza, che in molti casi viene negata dal comune competente, per l'incertezza di avviare una nuova attività commerciale o artigianale in altra zona della città. È evidente che il problema si pone soprattutto per i centri urbani. Esso è meno pressante per i piccoli centri, dove la clientela è più controllabile e dove gli spostamenti, essendo meno notevoli, comportano minori difficoltà.

È giusto quindi riconoscere il diritto di prelazione e il diritto di indennizzo. Si tratta di concetti giusti, perché corrispondono a un danno reale che il conduttore riceve e anche a un aumento del valore dello stabile. Non sto qui a discutere se questi diritti possano essere equiparati, né li contrappongo. Come diceva giustamente l'onorevole Comandini, si tratta soprattutto di riscontrare la comune matrice di due fenomeni che non si possono negare, cioè il danno che riceve il conduttore quando viene sfrattato e l'aumento del valore dello stabile di cui indubbiamente beneficia il proprietario. È evidente che il proprietario, nel caso voglia demolire uno stabile per ricostruire, ritiene che il vantaggio derivante dalla demolizione sia superiore a quello che ne avrebbe se lasciasse l'azienda commerciale o artigianale in quella sede.

Un problema non di secondaria importanza, che viene toccato dalla relazione di maggioranza, è quello dell'inquadramento della rete distributiva del nostro paese nel quadro del mercato comune europeo. Questo è un problema che pone interrogativi spesso drammatici agli operatori economici del nostro paese, soprattutto ai piccoli operatori economici, che evidentemente sono meno in grado di sopportare la concorrenza dei grandi operatori economici. Il piccolo industriale, il commerciante, l'artigiano, a

mano a mano che le clausole del mercato comune europeo diverranno realtà e quindi l'interscambio tra i sei paesi diverrà più intenso, risentiranno di un elemento di concorrenza che, se si riflette più direttamente nell'industria, inciderà sia pure indirettamente, anche sul commercio e sull'artigianato.

Per quanto riguarda il commercio, vi è anche il problema della concorrenza dei supermercati, di cui mi pare si sia parlato poco. È, questo, un aspetto drammatico per milioni di famiglie che vivono dell'artigianato e soprattutto del commercio. La rete distributiva del nostro paese è oggi caratterizzata da un'impetuosa avanzata dei «supermercati», i quali rappresentano non più l'azienda familiare tipica del piccolo operatore, commerciante o artigiano, ma il frutto dell'investimento del capitale finanziario, a volte anche con collegamenti esterni proprio nel quadro del mercato comune europeo. Questa catena di «supermercati» esercita una fortissima concorrenza nei confronti dei piccoli operatori, sollecitando però, nello stesso tempo, un potenziamento e un ammodernamento delle loro aziende.

Nel corso della discussione sul bilancio dell'industria, trattando appunto di questo problema, ebbi a dire che noi socialisti non ci opponiamo all'ammodernamento della rete distributiva del nostro paese e riconosciamo che, nel quadro della produzione e distribuzione moderna, i «supermercati» sono diventati una tendenza che non può essere arrestata ma solo regolata e disciplinata, soprattutto attraverso il controllo delle licenze, da affidare non più a organi burocratici quali sono le camere di commercio e le prefetture, bensì ai comuni, come già avviene per le normali licenze di commercio. Il vero problema consiste dunque nel disciplinare la distribuzione dei «supermercati» sul piano nazionale, tenendo conto delle esigenze generali dei consumatori e facendo sì che essi assolvano ad una funzione non puramente speculativa ma anche calmieratrice.

È certo, comunque, che l'impetuosa avanzata dei «supermercati» pone una serie di grossi problemi a centinaia di migliaia di piccoli commercianti e di artigiani, costretti, di fronte a queste nuove forme di attività commerciali, a consorziarsi o a reperire in comune i capitali necessari per creare essi stessi «supermercati» collettivi, o comunque ad ammodernare le aziende. Ma per poter procedere a questo rinnovamento e miglioramento delle attrezzature, i commercianti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

devono avere la certezza di poter rimanere nella sede della loro attività, senza essere esposti al pericolo di venire sfrattati o comunque avendo la garanzia di beneficiare di un certo indennizzo o del diritto di prelazione. Questi due istituti previsti dal testo sottoposto al nostro esame mi sembrano dunque corrispondenti alle esigenze oggettive dello sviluppo della rete distributiva del nostro paese.

D'altra parte l'articolo 42 della Costituzione pone chiaramente limiti alla proprietà per motivi sociali, mentre l'articolo 43 sancisce addirittura il diritto di espropriazione e di trasferimento ai lavoratori di determinate imprese. Queste norme costituzionali non solo limitano ma addirittura liquidano il vecchio concetto di proprietà e si inseriscono nella vasta dinamica che ha portato al profondo mutamento della società italiana in questo dopoguerra.

Le obiezioni avanzate dalla proprietà edilizia cadono dunque di fronte alla lettera e allo spirito della Costituzione. Non solo i citati articoli 42 e 43 della Costituzione pongono limiti alla proprietà o addirittura liquidano il vecchio concetto di proprietà, ma anche altri numerosi articoli di essa modificano in relazione alle esigenze sociali moderne, l'antico concetto liberista della proprietà eretta a mito e feticcio.

Per concludere voglio fare alcune osservazioni sulla relazione di minoranza dell'onorevole Olindo Preziosi che ho letto attentamente e che rispecchia le stesse argomentazioni portate dalla proprietà edilizia. Molte affermazioni di detta relazione non sono accettabili dal Parlamento della Repubblica italiana del 1962. Per esempio quella che tutto è frutto di lavoro e di capitale, la casa e l'azienda; e che quindi proprietari edilizi e commercianti hanno gli stessi diritti. L'onorevole Preziosi usa questo argomento per contestare la indubbia preferenza che la legge dà all'operatore economico rispetto al proprietario edilizio.

Questa affermazione non regge perché la proprietà edilizia è investimento di capitale e basta, e come tale, il proprietario, una volta investito il suo capitale ed accettata l'alea che sempre si corre in tutti gli investimenti, è passivo (*Interruzione del relatore di minoranza Preziosi Olindo*). Il lavoro non è del proprietario dell'immobile. Certo l'investimento del capitale determina lavoro, ma questo non è del proprietario capitalista. La manutenzione, comunque, implica un lavoro minore e marginale. Diverso

è il problema dell'operatore economico la cui attività è lavoro quotidiano, che implica non solo l'investimento di capitale ed il rischio, ma anche l'attività quotidiana sua, dei suoi familiari e dipendenti. Non possono quindi essere messi sullo stesso piano il capitalista che investe il suo capitale nella proprietà immobiliare e il commerciante o l'artigiano che investe il proprio capitale in una attività commerciale o artigiana.

Nel conflitto che si crea tra la proprietà edilizia e — mi scusi il termine l'onorevole Comandini — la proprietà commerciale, la preferenza deve essere data, dunque, all'attività commerciale, cioè al lavoro, rispetto alla proprietà edilizia che è puro investimento di capitale.

Del resto, ho dimostrato prima la portata di questo principio. Basti pensare che in un anno un milione e mezzo di commercianti hanno operato per 12 mila miliardi di lire. È evidente che la maggior parte di queste aziende danno un notevole contributo diretto alla formazione del reddito nazionale e, pertanto, rappresentano una parte attiva nel processo produttivo complessivo del paese; tanto più che tale attività è esplicata da un milione e mezzo di aziende e, quindi, investe interessi familiari di lavoratori veri e propri.

Nella relazione di minoranza è detto che a volte il proprietario di case è meno ricco del commerciante. Possono esservi commercianti più ricchi dei proprietari di case, è vero; questo si verifica soprattutto nei piccoli centri urbani dove la casa ha un valore molto relativo; dove, a volte, il locale può essere preso in affitto da un piccolo proprietario edilizio che ha meno mezzi del commerciante stesso. Si tratta però di casi marginali. Comunque questo, se mai, riguarda un altro problema, vale a dire il blocco degli affitti ed eventualmente l'entità degli affitti. Se mai, quindi, il problema della disparità economica tra il proprietario edilizio e l'operatore economico, che può essere indubbiamente a favore del secondo, va risolto in altri termini, cioè nello stabilire l'entità dell'affitto. Quindi anche questo argomento mi pare che cada, anche perché — ripeto — esso non è certo di tale momento da poter incidere su un problema di carattere generale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

BERTOLDI. In questi giorni ci è stato dato di ascoltare numerosi inni alla libertà da parte della proprietà edilizia, attraverso

articoli ammirevoli solo per la loro tenacia, in cui si è impegnato l'avvocato Zuppante su *24 Ore*, con pubblicazioni e con lettere inviate al Parlamento, nonché con un articolo recente di Libero Lenti sul *Corriere della Sera*. Io ritengo che queste prese di posizione da parte di ambienti della proprietà edilizia, prese di posizione che si collegano al grande mito della libertà (per cui questi novelli Caifa davanti al Parlamento si strappano le vesti e i capelli perché la libertà, dicono, è minacciata), debbano sollecitare il Parlamento ad approvare questa legge. Infatti se vi è una logica (e non voglio fare qui del classismo, perché non è il caso) nei conflitti sociali, dal momento che una categoria di minoranza (e che io personalmente ritengo una categoria parassitaria), qual è quella della proprietà immobiliare, si scatena per impedire l'approvazione di una legge, vuol dire che la legge stessa corrisponde agli interessi di una parte della collettività e che comunque è una legge sociale e quindi, per definizione, una legge progressista.

Non si può fare della libertà un mito astratto. La libertà oggi è continuamente intaccata. Per esempio, i diritti sindacali dei lavoratori non costituiscono una limitazione della libertà del datore di lavoro? Nell'ottocento si diceva che proporre le 12, le 10 o le 8 ore come orario di lavoro era intaccare la libertà del datore di lavoro, scoraggiare l'iniziativa privata, gli investimenti e così via. Quindi il riconoscimento dei diritti sindacali, previsto dalla stessa Costituzione, è una limitazione della libertà astratta, generica, del datore di lavoro. La stessa programmazione economica, di cui l'attuale Governo ha fatto uno dei fondamentali punti programmatici, il controllo degli investimenti, il loro orientamento, non sono una limitazione della libertà intesa in senso astratto?

Prendiamo un altro caso, quello della tassazione: le imposte, sia quelle dirette sia quelle indirette, non sono una limitazione della libertà, per esempio, di scelta dei consumi? Il legislatore, l'amministrazione, con le imposte, non possono orientare, limitare determinati consumi e incoraggiarne altri, e così indirettamente orientare gli investimenti, incoraggiare o scoraggiare determinate forme di investimento? Tutto, oggi, nella società moderna è limitazione di un concetto di libertà astratta, che poteva essere valido in altra epoca, cioè nell'epoca in cui chi deteneva grandi mezzi di produzione e di scambio era veramente il padrone anche dello Stato. Ma oggi, in uno Stato in cui indubbiamente le

classi lavoratrici, i piccoli operatori economici, le masse popolari, fanno sentire il loro peso, questo concetto di libertà, che rappresenta un mito, deve essere abbandonato se non vogliamo essere superati dalla realtà sociale.

Mi pare quindi che cada il valore di queste invocazioni alla libertà, di questi gridi di allarme che non hanno ragion d'essere perché nessuno medita la rivoluzione, l'espropriazione dei proprietari di casa. Si tratta di una semplice limitazione in un determinato caso particolare ben definito dalla legge che non incide gran che in quello che è il reddito della proprietà edilizia. Ritengo quindi che il provvedimento non scoraggerà gli investimenti nelle costruzioni edilizie, perché ben altre sono le speculazioni che si fanno nel campo edilizio che non quelle sui negozi e sulle botteghe, per i quali, oltre tutto, si paga quel che viene richiesto, nei nuovi stabili. La legge non limita, per altro, il diritto di contrattazione, ma semplicemente pone alcune garanzie a chi ha acquisito un certo valore all'azienda e anche allo stabile col cosiddetto avviamento commerciale.

Voglio concludere con queste confutazioni di alcune tesi portate nella relazione di minoranza che rispecchia, d'altra parte, le tesi riportate ampiamente sulla stampa della proprietà edilizia che oggi si sente massicciamente minacciata da questa legge che invece non minaccia nessuno, ma difende una categoria che contribuisce validamente alla formazione del reddito nazionale.

Desidero ancora rilevare che cade anche l'affermazione secondo la quale, mentre il prezzo dell'affitto è un prezzo politico, quello delle merci vendute dal commerciante è un prezzo di mercato: che, quindi, il commerciante ha il vantaggio derivante da una libera economia di mercato, mentre il proprietario edilizio ha lo svantaggio derivante dal vincolo politico. Oggi questa affermazione cade perché il fitto bloccato dal 1945 sarà nel 1964 aumentato di 140 volte. Il costo della vita è aumentato molto meno, per cui se il prezzo politico dell'affitto era un fenomeno reale nel passato, progressivamente, nel corso degli anni, si è liberalizzato, arrivando a un equilibrio col prezzo di mercato.

BONINO. Se non sbaglio, onorevole collega, siamo a quota 45 in materia di affitti, base il 1938.

BERTOLDI. Il C. N. E. L. ha riportato il dato concernente l'aumento di 140 volte dal 1945 al 1964.

BONINO. Non ne faccio colpa a lei, ma a chi le ha dato questi elementi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

BERTOLDI. Li controlleremo. Comunque, il fatto è che un certo equilibrio si è stabilito.

BONINO. Un equilibrio al 50 per cento !

BERTOLDI. Qui siamo nel campo delle locazioni commerciali. Non parlo delle abitazioni.

Concludendo, desidero ribadire il consenso di massima già espresso dall'onorevole Comandini a nome del gruppo socialista al testo elaborato della Commissione, non avendo noi pregiudiziali contro eventuali emendamenti migliorativi, ma comunque accettando il testo proposto, perché riteniamo che esso affronti e risolva nei suoi aspetti fondamentali un problema sociale la cui soluzione in Italia è più che matura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Foderaro. Ne ha facoltà.

FODERARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per noi tutti che ci siamo appassionati al problema del riconoscimento dell'avviamento commerciale, è certamente una soddisfazione vedere che le proposte di legge tendenti al riconoscimento dell'avviamento son venute finalmente all'esame dell'Assemblea. Particolarmente per me, poi, la soddisfazione aumenta quando penso che da dodici anni aspettavo questo giorno, perché (come è noto alla Camera) la prima proposta di legge da me presentata sull'argomento, dopo 25 anni di silenzio legislativo, risale al lontano 1950.

Debbo, pertanto, ringraziare l'onorevole presidente della Commissione, che ha saputo bruciare le tappe per portare in aula questa discussione, e soprattutto l'onorevole relatore per la maggioranza, che non solo ha steso una relazione degna di lui, diligente, acuta, completa, ma si è tanto prodigato in seno al comitato ristretto per cercare di concordare le varie proposte.

Debbo, però, aggiungere sinceramente che i motivi di soddisfazione sono alquanto attenuati dal fatto che quella semplicità primitiva, che caratterizzava (se mi è lecito ricordarlo) la mia proposta di legge del 1950, è venuta a mano a mano a mancare, perdendosi così quella chiarezza, quella cristallinità e semplicità, che — osservava il Vivante — è propria del genio latino ed italiano.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ella è stato un degno discepolo del Vivante.

FODERARO. Ed ella ne fu l'assistente prediletto.

Da allora si sono ingenerati purtroppo molti equivoci; e le lingue, dal 1950 ad oggi, si sono confuse. Si è visto affastellare idee

su idee, senza alcun criterio logico. La mia prima proposta di legge, che risale al 25 settembre 1950, era effettivamente la più semplice e la più completa. Con norme di carattere generale ed astratto copriva tutti i casi che potessero presentarsi in concreto. È umano che io voglia più bene a questa proposta di legge anziché a quella successiva, che pur reca anche la mia firma, in quanto si è « sposata » con altra proposta.

In verità io confidavo che la mia prima proposta fosse rimasta ... sola; e ciò, non perché la ritenessi perfetta e completa, tutt'altro; ma perché speravo che in tal modo avrebbe avuto un indirizzo, una linea chiara e coerente. Pertanto, poteva essere chiesta, corretta, migliorata, emendata (questo indubbiamente), però se ne sarebbero conservati i principi e le direttive, così come erano stati impressi nella prima edizione. Purtroppo, però, per quanto nella prima legislatura la proposta abbia ... dormito (tra una quasi generale diffidenza) è intervenuta successivamente un'altra proposta di legge: la Carcaterra-Dosi. Che fare? Ecco che torniamo alla figura del... matrimonio tra le varie proposte. Io confesso — e l'onorevole Dominedò me ne ha dato lo spunto, ricordando benevolmente i lontani anni universitari — che sul tema dell'avviamento commerciale mi si è creato una specie di « complesso », sin da quando, studente e studioso appassionato di questo istituto, seguivo il Vivante da discepolo. Si discuteva dell'argomento appassionatamente; ma sin da allora, studiando la storia dell'istituto, osservavo che si era costantemente verificato un fenomeno dal 1913 al 1925, negli anni, cioè, più fecondi della Camera e del Senato, in materia di avviamento commerciale: le proposte di legge camminavano bene, andavano avanti, ma ad un certo momento, proprio quando sembrava di poter cogliere il frutto del lavoro, succedeva qualcosa e le proposte di legge si arenavano e morivano. Soprattutto questo è successo nel 1925, quando la proposta di legge dell'onorevole Carloni, che era allora il presidente della Confederazione del commercio, superato favorevolmente l'esame della Camera, passò al Senato: sembrava tutto fatto, quando intervenne la fine della legislatura per cause non normali, ma patologiche; e tutto finì nel nulla.

Sicché, dominato dal « complesso » di far presto, quando vidi che vi era un'altra proposta di legge, mi spaventai al pensiero che con le due proposte distinte, in buona

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

parte in conflitto tra loro, ci si potesse perdere in inutili discussioni ritardando l'iter legislativo. E così acconsentii al ... matrimonio tra le due proposte.

Si ebbe dunque una sola proposta di legge Foderaro-Carcattera-Dosi: concordata, si disse allora! Successivamente ne vennero altre: la proposta di legge Riccio e soprattutto la proposta di legge Angioy e Roberti, che io devo ringraziare assai in quanto per fortuna ho visto così rivivere la mia proposta del 1950, e non solo nella sostanza, ma — amico e collega Tripodi, iscritto a parlare dopo di me — anche nella espressione, nella forma, nelle precise parole, poiché i colleghi Angioy e Roberti della sua parte sono stati evidentemente schietti e leali sostenitori della mia proposta di legge del 1950.

Che fare anche in questo caso in cui ormai le proposte di legge erano tre o, calcolando anche la prima, quattro? Non c'era da far altro che ripetere quello che era avvenuto prima: fare un nuovo matrimonio fra tutte, nominando ufficiale dello stato civile il comitato ristretto, e soprattutto l'onorevole Migliori, il quale si è trovato in grandi difficoltà. È facile immaginare che cosa significhi formulare, con una sintesi rapida, un testo nuovo sulla base di quattro proposte di legge, di cui per lo meno tre parlavano linguaggi diversi!

E così siamo arrivati all'Assemblea con un testo che certamente non è soddisfacente. Do atto, ripeto, all'onorevole Migliori dello sforzo veramente intelligente e paziente, che ha dovuto fare per ricavare dai quattro testi un testo solo; ma certo si è che, almeno per me, innamorato del figlio primigenio (la proposta di legge del 1950), esso non è soddisfacente. Potreste dirmi che anch'io sostanzialmente avevo concesso il mio consenso al primo matrimonio tra la proposta di legge Foderaro e quella Carcattera-Dosi. È vero, (« *tamen coactus, volui* »), ma i motivi per cui fui determinato a tale consenso erano da ricercarsi essenzialmente — come ho detto — nella esigenza che avvertivo di far presto, giacché io cerco di ispirarmi al detto del mio grande conterraneo Mattia Preti: « fa presto ! ».

Certo in questa materia ed in questa sede sono nati molti equivoci. Soprattutto si è battuto su due punti: 1°) quale sia la figura giuridica generale, cui si possa far risalire l'avviamento commerciale; 2°) si è sentito proclamare, anche ieri in modo più o meno demagogico da un collega dell'estrema

sinistra, che questo è un problema di giustizia sociale, sottointendendosi (anche quando non lo si è affermato espressamente) che è un problema da risolvere contro la proprietà edilizia.

Ora, su questi due punti io dissento. Sul primo, riconosco che l'equivoco è facile. Difatti, sono state da quasi tutte le parti riportate in questa Assemblea e in Commissione le discussioni che da moltissimi anni si son fatte nelle aule di giustizia da avvocati, o sulla cattedra da professori universitari. Ma noi qui non siamo esegeti, onorevoli colleghi; noi siamo qui legislatori. Le discussioni che si son fatte nelle aule giudiziarie e negli atenei avevano lo scopo di ricercare se allo stato del diritto positivo di allora (e — potrebbe aggiungersi — anche di oggi) si potesse risalire, nei casi concreti sottoposti alla magistratura, ad una figura generale del diritto (indebito arricchimento, abuso del diritto, risarcimento del danno, ecc.) in cui potesse rientrare il caso specifico in esame.

Ma tutte queste teorie, ripeto, mentre in quelle sedi potevano ben aver la loro ragion di essere, qui non ne hanno alcuna. Qui, onorevoli colleghi, quando noi abbiamo ravvisato il fondamento etico di quanto ci proponiamo di disporre, abbiamo fatto tutto, in quanto siamo noi — da legislatori — che creiamo la figura: sarà poi il giurista a dogmatizzarla, sarà poi il magistrato ad applicarla nei casi concreti.

Per ciò che attiene poi al secondo punto, anche qui direi che — almeno per noi — il problema non è tanto di carattere sociale quanto di carattere tecnico-giuridico: problema, cioè, che trae ispirazione e fondamento da norme, indubbiamente di carattere sociale, contenute nella Costituzione, ma che per noi rappresenta un caso di applicazione della Costituzione, applicazione che dobbiamo fare con gli strumenti tecnici propri del giurista: quindi, un mero problema di applicazione giuridica.

Aggiungo che nel provvedimento un carattere sociale vi è, si (e richiamo l'attenzione degli oppositori su questo punto), ma esso si riscontra non tanto nei rapporti privati (correnti fra locatore e conduttore), quanto nei rapporti di fronte alla collettività. Sotto questo profilo, se si perde l'avviamento commerciale, non tanto si fa un danno al conduttore, ma si fa un danno alla collettività. Vale a dire, la collettività perde una ricchezza. Avere un negozio bene avviato (e vedremo che cosa si debba intendere per avviamento), un negozio che cioè sodisfi gli

interessi del pubblico, significa avere una ricchezza per tutti coloro che usano di quel negozio. In parole povere, se domani un grande negozio di abbigliamento di via Veneto si chiudesse, perché il proprietario vuol costituirne un suo privato deposito familiare, quel proprietario farebbe col suo gesto perdere una ricchezza alla collettività, farebbe cioè perdere alla collettività un bene da cui essa trae un indubbio vantaggio.

Ecco perché nel progressivo allargamento della sfera del diritto pubblico (com'è dato constatare nella nostra epoca), anche per l'istituto dell'avviamento commerciale si sta gradatamente operando un trasferimento dalla sfera del diritto privato a quella del diritto pubblico. Per conto mio, ai miei studenti di primo anno, svolgendo le istituzioni di diritto pubblico, faccio prendere in esame un insieme di istituti, facenti capo a beni immateriali (diritto d'autore, di inventiva, brevetti, avviamento commerciale, ecc.) per rilevare come a mano a mano questi istituti si evolvano e, salvo a restare fermo il loro contenuto patrimoniale che permane di carattere privatistico, nelle altre manifestazioni ed esplicazioni essi si uniformino e rientrano ormai, più o meno decisamente, nella sfera del diritto pubblico.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Interferenza del momento pubblico nel momento privatistico.

FODERARO. Interferenza, sì, ma con prevalenza del pubblico sul privato, pur non contestando che, per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, tra i partecipanti al rapporto si instauri e permanga sempre un rapporto di contenuto economico, cioè di diritto privato.

Quindi, se tutto questo è esatto, superflua ed estranea è in questa sede la ricerca che è stata fatta relativamente alle varie teorie, e cioè sostanzialmente la ricerca sulla natura giuridica dell'avviamento commerciale. Quello che noi legislatori dobbiamo fare, piuttosto che andare alla ricerca della teoria migliore in tema di avviamento commerciale...

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Caso mai, della teoria « Migliori ».

FODERARO. Il richiamo all'onorevole Migliori, relatore per la maggioranza, è esatto, in quanto egli crede ad una teoria (indebito arricchimento) e ne trae poi logicamente, ma dannosamente, le conseguenze nell'articolo 5 del testo, anche se non lo dice, come fra poco meglio dovrò spiegare.

Dicevo che quello che, invece, noi legislatori dobbiamo fare è di guardare a quanto avviene nella realtà. Vi è nella realtà un fatto nuovo: nell'esercizio commerciale, accanto a quello che il locatore trova nell'azienda (mobili, stigli e via di seguito), si nota alcune volte qualcosa di nuovo; si può, cioè, aggiungere un bene nuovo (la cui esistenza gli economisti non hanno mai contestato), una nuova *res*, di carattere immateriale, che sorge dal lavoro del commerciante, dalla sua abilità, dalla sua intelligenza, dalla sua onestà, una *res* che è proprio l'avviamento commerciale. Questa *res* appartiene indubbiamente a chi l'ha creata, cioè al commerciante, e quindi sorge per il commerciante un diritto soggettivo su di essa. Abbiamo allora due diritti soggettivi, che incidono sullo stesso bene: il diritto soggettivo del proprietario (diritto di proprietà); il diritto soggettivo del commerciante su una proprietà immateriale (avviamento commerciale).

Sorge quindi un conflitto tra questi due diritti. Può prevalere l'uno o l'altro. Come dobbiamo risolvere oggi questo conflitto? L'onorevole Bertoldi ha affermato dianzi che non si può dire (e sbaglia, certo, chi lo dice) che questi due diritti siano sullo stesso piano. Su questo punto non si può non essere d'accordo. Di questi due diritti, in base alla Costituzione, ve ne è uno che prevale, uno che maggiormente incide nella soluzione del conflitto; ed è quello prodotto dal lavoro. La Costituzione repubblicana statuisce all'articolo 1 che la Repubblica è fondata sul lavoro; all'articolo 42 delimita il diritto di proprietà in considerazione di particolari finalità di ordine sociale ed economico; all'articolo 43 dispone il trasferimento mediante espropriazione a comunità di lavoratori di determinate categorie di imprese; all'articolo 46 riconosce ai lavoratori un diritto alla collaborazione diretta nella gestione dell'impresa, ecc. Se dunque questi due diritti vengono a conflitto, è evidente che deve prevalere quello del lavoratore, cioè quello del commerciante.

BONINO. Vi sarebbe un elemento di controllo: l'aumento del reddito eventualmente dichiarato fra un anno e l'altro. Quello è il vero avviamento.

FODERARO. Ella, caro onorevole Bonino, parla da economista, mentre io parlo da giurista. Ora, l'aumento del reddito può influire su tante cose, ma non sulla esattezza del principio teorico, di diritto, da me poc'anzi enunciato.

Sorge, comunque, in questo modo la figura dell'avviamento commerciale. Ma nel testo della Commissione, onorevole Migliori, il problema di carattere generale non è stato risolto né esplicitamente né implicitamente. Il problema di carattere generale ha una soluzione (sia pure non esplicita, ma che poteva ritenersi sufficiente) solo nella mia prima proposta di legge, soluzione che è stata ripresa nella proposta di legge Angioy e Roberti, là dove quest'ultima afferma che il conduttore deve provare di aver apportato « con la sua attività... valorizzazione all'immobile ». Quindi si riconosce che il lavoratore-commerciante, che con la sua attività ha valorizzato l'immobile ha creato un bene nuovo, una cosa nuova riconosciuta dal diritto come avviamento commerciale.

In molte disposizioni, ricordate in quest'aula, l'avviamento commerciale è stato già implicitamente riconosciuto. Mi riferisco in modo particolare alle norme sulla concorrenza sleale ed a talune leggi tributarie, come quelle sulla imposta di ricchezza mobile, sulle imposte patrimoniali e sulla successione, nelle quali si fa riferimento appunto all'avviamento commerciale. Anche nella legge sulle locazioni del 1950 l'avviamento commerciale è, sia pure parzialmente, riconosciuto. Tuttavia manca una figura giuridica generale dell'avviamento commerciale, contrariamente a quanto affermava stamane l'onorevole Comandini, secondo il quale tale istituto era entrato, con le leggi precedenti, per la finestra, mentre con questa legge avrebbe dovuto entrare per la porta. In verità, a mio avviso, le cose non cambierebbero nemmeno con questa legge. Anche con essa l'avviamento entrerebbe per la finestra, o, se si vuole, per la porta di servizio.

In sostanza può dirsi che esistano due specie di leggi sull'avviamento commerciale: l'una che riconosce la figura giuridica generale dell'avviamento, l'altra che la riconosce soltanto implicitamente e per singoli casi. Evidentemente il testo della Commissione appartiene a questa seconda categoria: non si tratta, cioè, di una legge specifica sull'avviamento commerciale, ma di un provvedimento che dispone eccezioni alla legge sulle locazioni, sia pure rifacendosi al principio dell'avviamento commerciale per quanto riguarda l'indennizzo.

Piuttosto che perdersi in dissertazioni teoriche, che in questo caso a ben poco servirebbero, bisogna dunque domandarsi (come avevo fatto io nella mia proposta di legge) se sia giusto ed onesto ammettere

l'avviamento commerciale o se tale riconoscimento rappresenti, così come è stato detto, una frode nei confronti della proprietà edilizia.

Fra le due parti più direttamente interessate si è sviluppata una polemica accesa, qualche volta offensiva, e comunque fuor di luogo, trattandosi di un problema di natura tecnico-giuridica che la Costituzione impone sia risolto in un determinato modo, come ritengo di aver dimostrato.

La proprietà edilizia, in particolare, ha assunto una posizione faziosa e, nei memoriali che tutti noi conosciamo, ha affermato anzitutto che quello dell'avviamento commerciale sarebbe un'idea peregrina, una novità, dimenticando le numerose proposte che in materia si sono succedute dal 1913 al 1925 ad oggi e trascurando il fatto che autorevoli giuristi hanno sostenuto la fondatezza della tutela dell'avviamento stesso. È frutto quindi di un errato pregiudizio l'affermazione secondo la quale il riconoscimento dell'avviamento costituirebbe una « aggressione » nei confronti della proprietà.

Io ho il massimo rispetto verso la proprietà edilizia, in quanto ritengo che essa non sia, come sosteneva poc'anzi il collega Bertoldi, un elemento parassitario nell'economia, ma assolve invece anch'essa ad una funzione sociale, trattandosi di una ricchezza normalmente prodotta dal lavoro, che produce altra ricchezza la quale, pertanto, ha un fondamento di ordine sociale. Ed è altresì vero che non bisogna gravare ancora la proprietà edilizia, che già sostiene tanti pesi: ciò non sarebbe giusto.

Secondo la mia proposta originaria, infatti, la proprietà edilizia non era affatto gravata, perché l'indennizzo non incideva su di essa (e bisognerà arrivare anche a questo nel testo della Commissione), ma veniva trasferito sul subentrante; cioè chi esercitava il commercio (fosse lo stesso ramo di commercio o meno) pagava sostanzialmente l'indennizzo che veniva corrisposto al conduttore uscente.

Ora, vi è una grave lacuna nel testo della Commissione. Quando non viene trasferita o rinnovata la locazione ed il proprietario, dopo lo sfratto del conduttore, detiene per conto proprio il negozio (e non vi è quindi nessuno su cui possa essere trasferito l'onere dell'indennizzo), allora cosa succede? In questo caso, se è vero quanto ho detto prima, è giusto, è onesto che la ricchezza che si perde (e la perde, come dicevo, la collettività questa ricchezza, oltretutto il conduttore),

questa ricchezza sociale che il proprietario distrugge sia pagata a chi (e passiamo dal campo pubblicistico al campo privatistico) sia più direttamente danneggiato da questa distruzione. È questa una conseguenza ineluttabile in base a quanto ho detto sopra. D'altra parte, è giusto si rispettino i diritti della proprietà edilizia. Non comprendiamo, però, perché la proprietà edilizia non sia a sua volta rispettosa verso i diritti dell'avviamento, considerando questo non come un'idea di ispirazione sociale, ma come un abuso, una frode (si sono dette parole grosse) verso il proprietario.

Non vedo, pertanto, la ragione per cui non si possa parlare di tutto ciò in modo equilibrato e conciliante, e non vedo le ragioni degli oppositori a questa legge. Mi dispiace che gli onorevoli Casalnuovo e Olindo Preziosi, demoitaliani, siano ad essa tanto contrari, mentre i monarchici sono stati sempre favorevoli.

PREZIOSI OLINDO, Relatore di minoranza. Non siamo contrari all'avviamento commerciale. Nella relazione lo abbiamo espresso chiaramente.

FODERARO. Le premesse della relazione di minoranza sono quelle che negano il principio dell'avviamento, la legittimità di una qualsiasi forma di avviamento commerciale. Se voi dite di voler modificare le singole disposizioni, ma accettate il principio, le cose cambiano aspetto. Spero perciò, onorevole Preziosi, che nella sua replica ella modifichi quanto affermato nella relazione scritta.

PREZIOSI OLINDO, Relatore di minoranza. Ella poco fa ha detto che vi sono delle eccezioni al principio.

FODERARO. Ho accennato ad una di esse, pervenendo ad una conclusione che spero possa essere accettata anche da lei.

Dicevo che i monarchici sono stati favorevoli all'avviamento e non mi spiego perché i demoitaliani siano oggi contrari. Mi è capitato di citare spesso l'editto di un re, e precisamente di Carlo Emanuele I, monarca di Sardegna, il quale nel 1750 dispose che al commerciante spettasse, in caso di sfratto, un rimborso di spese ed una indennità per avviamento commerciale, poiché (sono parole dello stesso editto: guardate come sono belle ed espressive) «era un grave danno abbandonare quelle botteghe che hanno già un avviamento stabilito». Noi accettiamo questo principio: si tratta di un grave danno non solo verso il conduttore, ma verso la collettività; è una ricchezza che si perde con l'ab-

bandono di quelle botteghe che hanno già un avviamento stabilito.

Comunque, onorevoli colleghi, quello che è necessario è di far presto; ed appunto per fare presto io sono disposto ad accettare il testo della Commissione.

Dove non posso accettare questo testo, anzi dove non lo possiamo accettare, è però nel punto centrale del concetto di avviamento commerciale, quando cioè nel testo della Commissione (come nelle altre proposte di legge) si giunge a snaturare il concetto stesso di avviamento.

Ho già detto che l'avviamento è un bene nuovo, creato dal lavoro del commerciante, quindi sostanzialmente è il risultato di un lavoro umano impiegato nell'organizzazione dei vari elementi della produzione che costituiscono l'azienda; e, per giunta, è una *res* autonoma. Ora, si può prescindere da questo concetto in una legge che reca come titolo: «Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale»? Si può prescindere dal concetto stesso di avviamento ed elaborare una legge che, in molte parti, con l'avviamento non ha nulla a che fare? Questo è il punto.

Ebbene, in alcune delle disposizioni in esame — e così particolarmente nell'articolo 3 — non si tiene alcun conto dell'avviamento commerciale, che viene completamente dimenticato. Ed infatti, il diritto di proroga non è minimamente condizionato al fatto di aver procurato al negozio l'avviamento commerciale. Anche se l'avviamento manca, il diritto di prelazione si concede ugualmente, vale a dire si prescinde addirittura dal concetto, dall'esistenza stessa di un avviamento. Onorevole Migliori, io non so se sbaglio nell'interpretazione dell'articolo 3, affermando che in esso si prescinde dal concetto dello avviamento commerciale. Possiamo — ad esempio — avere il caso di un conduttore commerciante che non abbia migliorato alcunché, che non abbia creato alcun avviamento commerciale, eppure egli ha diritto ugualmente alla proroga ed alla prelazione.

Ci siamo in tal modo dimenticati che condizione indispensabile per l'acquisizione di tali diritti doveva essere l'esistenza di un avviamento. Non lo dice l'articolo 3, tanto meno l'articolo 1 che si ferma a metà, stabilendo: «Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili adibiti all'esercizio di un'attività commerciale o artigiana, che abbia rapporti diretti col pubblico degli utenti o dei consumatori». Io, invece, metterei qui una virgola ed aggiungerei quello che era già contenuto nella mia proposta

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

iniziale (e che è stato ripetuto con le stesse parole nella proposta Angioy e Roberti): « qualora (l'esercente) provi di aver apportato, con la sua attività, valorizzazione all'immobile stesso ».

L'articolo 5 poi, piuttosto che essere contenuto in questa legge, dovrebbe costituire una norma modificatrice della legge sulle locazioni.

Anche l'articolo 4 è pericoloso, oltre che illogico: « Il conduttore perde il diritto alla prelazione prevista nell'articolo 3 se ricorrono gravi motivi dipendenti da suo fatto ». Che cosa significa ciò? Quali porte sono così lasciate aperte? L'articolo 4 non ha ragion d'essere, dato che l'avviamento commerciale vorrebbe essere considerato il presupposto dell'intera legge, vale a dire di tutte le disposizioni contenute nella legge medesima.

L'articolo 5 è ancora più grave e nuoce moltissimo al commerciante, mettendolo in un vicolo cieco. Esso dispone: « In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisce in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto... ». Ed allora: se non deriva al locatore nessuna utilità, che cosa succede? Evidentemente — secondo la disposizione ricordata — non c'è indennizzo. Ecco, questo mi ha molto impressionato. Ho letto e riletto il testo, per una retta, obiettiva interpretazione. Onorevole Migliori, se sbaglio me lo dica.

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. Lo farò nella replica.

FODERARO. Il giudice interpreterà certamente come ho interpretato io. Se fossi rimasto in magistratura, e sarei stato onorato di rimanervi, oggi avrei in tal modo interpretato la legge, specie quando nella relazione il valoroso e preciso onorevole Migliori (a pagina 20) spiega che l'articolo 5 va appunto inteso in questo senso. Ecco perché io sono ancora attaccato, onorevole Migliori, alla mia prima proposta di legge.

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. Quella è già morta.

FODERARO. No, è ancora viva, perché... rivissuta per mezzo della proposta Angioy e

Roberti. Oggi, in politica, si è soliti ricorrere a soluzioni immaginifiche! Ebbene, farò lo stesso anch'io, ricordando come la madre vuole sempre più bene alla sua creatura e, quando la figlia si marita, è noto che non corrono spesso buoni rapporti tra genero e suocera. In sostanza, io qui sarei la suocera di fronte al genero, rappresentato dalla proposta di legge Carcaterra-Dosi-Origlia...

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. Però questa proposta porta per prima la sua firma.

FODERARO. Ho già ampiamente svolto le ragioni che spiegano la mia firma. Ma ora aggiungo — per tranquillità — che non intendo presentare alcun emendamento, e ciò per affrettare l'approvazione della legge. Però affido le mie osservazioni all'onorevole ministro, sommo giurista, e a lei, onorevole Migliori, perché ne tengano conto, se le ritengono esatte.

La relazione per la maggioranza afferma testualmente, con riferimento all'articolo 5: « Nell'articolo 5... è sancito il diritto del conduttore uscente, qualora non sia inadempiente e non abbia esercitato il diritto di prelazione, ad ottenere un compenso per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisce a causa della cessazione del contratto di locazione, ed è stabilita la base su cui potrà essere determinato tale compenso, avvertendo che questo dovrà essere commisurato ad una qualsiasi utilità che può derivare al locatore per suddetta cessazione. Quanto alla misura, si è ritenuto opportuno fissare, come limite massimo, trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche ».

In sostanza, in tal modo viene già stabilita la determinazione della misura dell'indennizzo, che può conseguire soltanto quando il locatore abbia tratto una qualsiasi utilità dalla cessazione del contratto. È certo, quindi, che se il locatore non trae da questo alcuna utilità non deve corrispondere alcun indennizzo al conduttore.

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. Anche nella sua proposta è detto che, se il conduttore non ha procurato avviamento all'immobile, non ha diritto ad alcun indennizzo.

FODERARO. Certamente, è giusto. Ciò che non è esatto è che a base della corresponsione dell'indennizzo sia assunta l'utilità conseguita dal locatore, mentre dovrebbe essere invece considerato il danno subito dal conduttore e dalla collettività.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il testo della Commissione non parla di utilità ritratta dal locatore, ma di utilità che può derivare al locatore.

FODERARO. Peggio. Comunque, il locatore soltanto per l'utilità che ritrae, anzi per l'utilità che può ritrarre, ha l'obbligo di un indennizzo. Facciamo il caso che il locatore non rinnovi il contratto al conduttore e si serva del negozio per proprio uso. Deve corrispondere nulla al conduttore? Stando alla legge, no. E mi son voluto spiegare anche il motivo. Il motivo è questo: che l'onorevole Migliori, nell'esame di quelle varie teorie, ha accettato la teoria dell'indebito arricchimento. Ed allora tutto è facile a comprendere, come sopra ho già preannunciato.

L'onorevole Migliori nella sua relazione dice: « Di tali teorie quelle che ci appaiono più fondate sono quelle dell'indebito arricchimento e quelle dei miglioramenti ».

Ora, vi è un punto grave (può darsi che ancora sbagli io nell'interpretazione) ed è questo: che si distrugge una ricchezza sociale (quindi vi è un danno per la collettività), si distrugge una ricchezza di cui è titolare (io ho detto: ha un diritto soggettivo) chi l'ha creata (il commerciante), e non si paga nulla nel caso in cui il locatore, distruggendo questa ricchezza, non abbia tratto o non abbia potuto trarre o non possa trarre da ciò alcuna utilità.

Questo punto, evidentemente, deve essere emendato; e l'emendamento — se credete di proporlo — dovrebbe dire che, anche nel caso in cui il locatore non rinnovi alcun contratto, ma tenga la cosa per sé, se si provi dal commerciante che vi è stato un avviamento prodotto, bisogna pagare l'indennizzo a quel commerciante, anche se nessuna utilità è venuta o può venire al locatore dall'attività svolta dal commerciante che ha creato quell'avviamento. Di conseguenza l'articolo 4 dovrebbe essere soppresso, per quanto ho già avuto modo di dire.

Non presenterò alcun emendamento, ma è evidente che la legge va migliorata nell'interesse del nostro paese, che è stato sempre faro di diritto. Si è detto che arriviamo, in fase legislativa almeno, un po' tardi, o troppo tardi, con l'istituto dell'avviamento commerciale di fronte ad altri paesi. Stamane lo hanno ripetuto numerosi oratori e ciò si trova scritto in tutte le relazioni. Arriviamo effettivamente tardi nei confronti di altri paesi non solo d'Europa, ma di tutto il mondo; arriviamo tardi nei confronti di paesi

che indubbiamente si sono avvantaggiati nei loro traffici, nei loro rapporti mercantili dall'esistenza di una legge sull'avviamento commerciale, e arriviamo tardi soprattutto nei confronti della Francia, la quale non è esatto, onorevole Casalnuovo, abbia rinunciato all'idea dell'avviamento commerciale.

TRIPODI. È esatto: sta tornando indietro.

FODERARO. Ma non è che torni indietro! In Francia si è riscontrata sempre una specie di parossismo nella tutela dell'avviamento commerciale, direi una mania dell'avviamento commerciale. Mi limiterò a ricordare che nel 1914 furono presentati otto progetti di legge. La legge del 30 giugno del 1926, se non vado errato, fu votata in entrambe le Camere in uno stesso giorno, e questo dimostra l'interesse, la passione del parlamento francese nei confronti dell'avviamento commerciale.

Noi arriviamo tardi, ma non può essere contestato da alcuno — come ho avuto occasione di accennare questa mattina interrompendo il collega Giuseppe Gonella — che l'idea sia partita dall'Italia. È questo un fenomeno che quasi sempre si verifica, specie negli istituti del diritto mercantile: e cioè che, nella migrazione delle idee tra i popoli, si trova sempre che l'origine prima, la fonte da cui è scaturita un'idea, è stata l'Italia. Ecco dunque perché, pur pervenendo tardi a questo istituto, che è tipicamente italiano, noi dobbiamo arrivarvi bene.

Io mi permetto, quindi, di affidare tali mie considerazioni all'osservazione acuta ed intelligente del relatore onorevole Migliori, e soprattutto all'onorevole ministro della giustizia, che è un illustre maestro di diritto, e quindi valuterà tali mie osservazioni con l'obiettività che gli è consueta.

Facciamo sì, onorevoli colleghi, che l'Italia, la cui Costituzione pone il lavoro a fondamento della Repubblica, questa Italia sempre gloriosa nella storia del diritto lungo i corso di tanti secoli predisponga (ciò deve essere impegno di tutti) una legge sull'avviamento commerciale che sia anche per gli altri paesi — che hanno già recepito questo istituto — modello di saggezza, di equilibrio, di sapienza giuridica. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, data l'ora avanzata, gradirei prendere la parola in altra seduta.

PRESIDENTE. In verità, questa sera si sarebbe dovuto giungere alla chiusura della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

discussione generale. Sentiamo, comunque, il pensiero degli onorevoli relatori. Onorevole Migliori?

MIGLIORI, *Relatore per la maggioranza*. Mi rimetto alla Camera, signor Presidente. Noi siamo capaci di ogni resistenza, ma anche di ogni ubbidienza.

PRESIDENTE. Onorevole Olindo Preziosi?

PREZIOSI OLINDO, *Relatore di minoranza*. Anch'io mi rimetto alla Camera.

DE MARSANICH. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARSANICH. Proporrei di rinviare il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di mercoledì 28 marzo, destinata, stando alle decisioni dei capigruppo, alle repliche dei relatori e del ministro. Anticipando l'ora d'inizio di tale seduta e impegnandosi gli ultimi due oratori ed i relatori a contenere, per quanto possibile, i loro interventi, ritengo che nessun ritardo ne deriverebbe allo svolgimento dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Riterrei accettabile tale proposta.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta antimeridiana di mercoledì 28 marzo.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quando saranno indette le elezioni amministrative a Capo d'Orlando (Messina).

« Le precedenti elezioni si svolsero il 17 ottobre 1957.

(4684)

« DE PASQUALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, al fine di conoscere il suo pensiero sul fatto che ricorsi di ineleggibilità a consigliere comunale, il cui accoglimento investe maggioranze di determinato colore politico (ad esempio: San Lorenzo, Rizziconi, Cinque Frondi, ecc.), ebbero un sollecito giudizio da parte della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, di Reggio Calabria; mentre ricorsi, la di cui fondatezza minaccia la vita di maggioranze consiliari di altro determinato colore politico, restano bloc-

cati inesorabilmente; se non ritiene che il ritardo frapposto all'esame del ricorso di ineleggibilità a consigliere comunale dell'attuale sindaco di Condofuri e di altri elementi di quella maggioranza, per la natura dei fatti che motivano quel ricorso, non costituisca un aspetto grave della discriminazione che, ancora, le prefetture praticano.

(4685)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, al fine di sapere se furono identificati i responsabili dei fatti delittuosi verificatisi recentemente in quel di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) contro due membri di quella maggioranza consiliare comunale.

« Se non ritengano che quei fatti, tendenti a rovesciare l'attuale maggioranza consiliare di Melito Porto Salvo, e che hanno vivamente impressionato e sconvolto la coscienza democratica di quelle popolazioni, si leghino alla logica ed ai propositi di chi, durante la campagna elettorale amministrativa in quel comune, spalleggiato da elementi equivoci, ebbe ad aggredire ripetutamente il capo di una delle liste avversarie.

(4686)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'esito dell'inchiesta espletata dal Ministero circa lo strano comportamento del genio civile di Messina nel corso della vertenza Currò Giuseppe-Mangano Luigi e circa la responsabilità di taluni funzionari che direttamente hanno trattato la questione.

« L'inchiesta ebbe origine da una circostanziata denuncia inviata al Ministero da uno degli interessati, Currò Giuseppe, in data 5 giugno 1961.

(4687)

« DE PASQUALE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro, per sapere quali provvedimenti saranno adottati per venire incontro ai numerosi contadini della Puglia, della Basilicata, dell'Abruzzo e Molise e di altre regioni che nei giorni scorsi, in conseguenza di abbondanti nevicate, mareggiate ed intemperie, hanno subito danni rilevanti ai beni fondiari, alle scorte ed alle coltivazioni.

(4688) « MAGNO, AMICONI, BIANCO, CONTE, GIORGI, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, MICELI, PIRASTU, SPALLONE, SPECIALE ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno disporre una modifica alla circolare ministeriale del 27 luglio 1961, n. 8439-40 D. V., sugli incarichi annuali alle direzioni didattiche per quanto riguarda la valutazione del punteggio attribuibile, ai fini dei titoli, agli interessati in possesso della laurea in giurisprudenza.

« L'interrogante si permette far presente l'opportunità di equiparare il punteggio della laurea in giurisprudenza a quello della laurea in lettere, in considerazione delle circostanze che nel concorso per direttore didattico è previsto un esame scritto ed orale di legislazione scolastica, che la laurea in giurisprudenza è titolo idoneo all'insegnamento nelle scuole secondarie per filosofia e pedagogia, che nel concorso direttivo in via di espletamento è stato stabilito un eguale punteggio per qualsiasi tipo di laurea.

(22491)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se in merito alla pratica di demolizione della villa dei signori Palumbo (già Paola) sita in Catania, via Salvatore Tomaselli, n. 33, sia stata preventivamente interpellata la soprintendenza ai monumenti di Catania; ciò perché risulta che detta villa è stata costruita su progetto dell'architetto Carlo Sada, che operò a Catania negli anni immediatamente dopo il 1888; o se, peraltro, la soprintendenza possa consentire che al posto di detta villa possa sorgere un palazzo di enormi dimensioni che nuocerebbe alla serenità della zona, venendo a trovarsi in asse col piazzale centrale della villa Bellini, anche se oggi i dintorni di detta villa non sono più considerati come zona panoramica.

(22492)

« GAUDIOSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo, per conoscere le ragioni per le quali dai recenti finanziamenti per la sistemazione di rade di interesse turistico (Alassio, Rapallo, Loano, Bordighera, Varazze, Arenzano, Livorno, Quercianella, Rada di Cavo, San Felice Circeo, Meta di Sorrento, Maratea e Riccione) per un importo di circa 2 miliardi e 300 milioni, è stata completamente esclusa ancora una volta la Calabria.

« L'interrogante, nel far presente lo stato di disagio che tale ingiusta esclusione ha su-

scitato negli ambienti calabresi, e come essa è destinata ad aumentare maggiormente il divario che nel campo economico e turistico esiste tra la Calabria e le altre regioni d'Italia, si permette richiamare l'attenzione degli organi responsabili sulla necessità di urgenti provvedimenti, intesi al finanziamento per la costruzione di porti turistici in Calabria, nonché al miglioramento dell'attrezzatura di quelli esistenti (Scilla, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Pizzo Calabro, ecc.).

(22493)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che ritardano la concessione di un contributo statale di lire 7.000.000 (sette milioni) al comune di Granze (Padova), relativo all'ampliamento, restauro e parziale arredamento dell'edificio scolastico locale, in base agli articoli 1 e 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

« La pratica relativa alla richiesta del contributo è stata regolarmente presentata in data 20 settembre 1958 per la prima volta, e poi ancora replicata in data 28 agosto 1959, 6 settembre 1960, 7 settembre 1961.

« Considerando l'urgente bisogno del comune di Granze di poter disporre del contributo in questione, l'interrogante confida in una risposta sollecita e positiva.

(22494)

« CERAVOLO DOMENICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se si intenda istituire un ufficio postale in Milano nel quartiere Greco, comprendente la zona intorno a piazza Greco.

« L'interrogante fa presente che trattasi di un popoloso quartiere in continua espansione, ove attualmente risiedono più di dodicimila abitanti, i quali, per le varie pratiche da svolgere presso un ufficio postale, sono costretti a superare notevoli distanze.

(22495)

« BERTÈ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intenda adoperarsi per la concessione di un cantiere di lavoro al comune di Granze (Padova), il cui progetto è stato trasmesso all'ufficio provinciale del lavoro già dal 31 marzo 1960. Tenendo conto dello stato di grave depressione in cui versa il suddetto comune, l'interrogante desidera cono-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

scere le ragioni che finora hanno ostacolato la concessione di detto cantiere; confida inoltre in una risposta sollecita e positiva.

(22496)

« CERAVOLO DOMENICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se sia a conoscenza del fatto che un grande invalido, residente a Verona, sarebbe stato respinto dal sanatorio di Chievo, in un primo tempo e, successivamente, da quello di Ponton (ambedue in provincia di Verona) perché " indesiderabile " politicamente. Attualmente l'ammalato N.D., grande invalido di guerra, affetto da tubercolosi, si trova ricoverato all'ospedale " Maddalena ", di Rovigo, una località dove la nebbia non fa certo difetto.

« L'interrogante chiede al ministro a quali misure intenda ricorrere, accertata la realtà dei fatti, contro i responsabili di simile infamia.

(22497)

« AMBROSINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per sapere quale azione intendano svolgere allo scopo di fare giustizia a favore dei coltivatori agricoli del comune di Torricella del Pizzo (Cremona), per l'uso della strada denominata " strada consorziale Cascina Lodi ", che unisce i comuni di Torricella del Pizzo e di Gussola.

« L'interrogante rende noto che recentemente i proprietari terrieri frontisti di detta strada, certi Arturo e Angelo Ragazzini, compiendo un atto abusivo, procedettero alla aratura della strada medesima allo scopo di mettervi a dimora un impianto di pioppi, arrecando danni notevoli alle aziende di detti coltivatori anche per la copertura dei fossi di scolo delle aziende stesse.

(22498)

« FOGLIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere urgentemente se è a loro conoscenza che l'Incis, attuale proprietaria dei palazzi siti al n. 35 di via Val Chisone, in Roma, con circa 300 appartamenti offerti a riscatto agli inquilini, ha ceduto alla società Purfina un tratto di terreno sito fra i due complessi costituenti i palazzi dotati di un unico ingresso, per la costruzione di una stazione di servizio;

che, per rendere possibile questo è stato abbattuto il muro di cinta sulla via Val Chi-

sone e dovrà essere eliminato una parte del marciapiede;

che infine, per giustificare la cessione della superficie su cui costruire la stazione, è stato affermato trattarsi di relitto, mentre indubbiamente il terreno in questione è di pertinenza condominiale e spetta quindi ai titolari degli appartamenti;

se non ritengono quindi di dover intervenire urgentemente, per far sospendere i lavori ed impedire una speculazione a danno dei condomini e pericolosa per tutto il complesso edilizio.

(22499)

« GEFTER WONDRICH ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sul comportamento del prefetto di Catanzaro lesivo della autonomia e degli interessi delle amministrazioni comunali rette da forze politiche di sinistra. Esempio, e per molti aspetti incredibile, appare quanto la prefettura citata sta operando nei confronti dell'amministrazione di Taverna.

« Da quando le forze di sinistra sono state chiamate a reggere questo comune, a popolazione prevalentemente poverissima perché insediata in zona montana, il prefetto ha completamente esautorato e messo nell'impossibilità di funzionare l'ente comunale assistenza. Il bilancio E.C.A. è stato dimezzato e l'elenco degli assistiti è stato falciato.

« In evidente contrasto con tali provvedimenti, la prefettura dispone direttamente l'assistenza per diversi cittadini, e alcuni di questi (esempio: Riccelli Giuseppe) sono proprio quelli per i quali la prefettura stessa ha disposto, perché non bisognosi, la cancellazione dagli elenchi E.C.A. !

« Il pagamento delle pigioni per gli alluvionati bisognosi è stato sospeso dalla prefettura proprio con l'insediamento della nuova amministrazione, mentre in comuni limitrofi (esempio: Magisano) tale pagamento regolarmente continua.

« Le deliberazioni dell'amministrazione sono soggette ad enorme ritardo nell'approvazione e ad illegittimi controlli diretti di merito. Ben 17 delibere sono ancora d'approvare e qualcuna di esse risale a circa un anno fa (delibera del consiglio n. 29 del 26 marzo 1961 per suolo asilo infantile).

« Il diretto intervento di merito sulle delibere si è esercitato: in quella che concede l'indennità al sindaco per la quale si è ritenuto di dover fissare d'imperio una data decorrenza;

in quella di assunzione di un salariato per necessità stagionale, vistata con termine;

in quella che autorizza un compenso per lavoro straordinario ai dipendenti vistata con riduzione di ore.

« A differenza di quanto è stato concesso ad altri comuni, la richiesta di fondi per il patronato scolastico non è stata degnata neppure di risposta !

« Un'importante delibera di revoca di concessione dei locali all'amministrazione delle poste è stata restituita senza provvedimenti.

« Accanto a tale opera di aperto ed illecito sabotaggio, che tende a mettere la parte più povera della popolazione contro l'amministrazione, la prefettura nulla tralascia per discreditare l'amministrazione stessa (stretta sorveglianza poliziesca nei locali del comune e sugli amministratori, frequenti ed ingiustificabili espropri, ecc.).

« Questo comportamento antidemocratico ed illegale del prefetto di Catanzaro, limitando ed annullando i poteri e le autonomie delle amministrazioni elettive, ne impedisce il regolare e soddisfacente funzionamento ed esaspera le popolazioni le quali sono fermamente decise affinché i dettami della Costituzione e gli impegni dell'attuale Governo vengano rispettati.

« Gli interroganti chiedono pertanto se il ministro interrogato non intenda provvedere in proposito con tempestività e giustizia perché i diritti di tutti i comuni siano di fatto e per intero salvaguardati.

(22500) « MICELI, ALICATA, FIUMANÒ, GULLO, MESSINETTI, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti immediati intendono adottare per venire incontro ai bisogni della popolazione dell'isola di Linnosa (in provincia di Agrigento), colpita da un violento ciclone che ha arrecato gravissimi danni alle colture.

« Appare infatti assolutamente indispensabile disporre subito l'applicazione della nota legge n. 739 a tutto l'intero territorio dell'isola per evitare ogni e qualsiasi pagamento di tributi.

« In particolare poi il violento ciclone ha distrutto tutte le colture iniziate nella presente annata agraria, ivi compresi gli ortofrutticoli, i vigneti e le colture erbacee in genere con serie conseguenze per l'immediato avvenire.

« Gli interroganti chiedono quindi al ministro dell'agricoltura quali concreti interventi intenda promuovere per manifestare la viva

ed operante solidarietà della nazione verso le popolazioni dell'isola così duramente provate.

(22501)

« DI LEO, GIGLIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se risponde a verità la notizia secondo cui l'aeroporto di Gorizia verrebbe chiuso al traffico aereo di linea, che verrebbe trasferito a Ronchi dei Legionari.

« L'interrogante fa presente che:

a) l'aeroporto di Gorizia, di buone dimensioni, facilmente ampliabili e di ottimo fondo secco, ha assicurato per ben 14 anni il collegamento con la capitale;

b) dacché si è preteso trasportare la linea Gorizia-Roma a Ronchi, tale collegamento è rimasto discontinuo o interrotto per impraticabilità del campo di Ronchi nella stagione umida;

c) l'aeroporto di Gorizia con modesta spesa potrebbe essere rammodernato in modo da renderlo idoneo a servizio diurno e notturno ed eventualmente costituire base, se non di traffici intercontinentali, almeno delle linee più volte prospettate Vienna-Gorizia-Roma e Lubiana-Gorizia-Roma;

d) la costruzione di un aeroporto a Ronchi, non essendo, a parere di numerosi tecnici, giustificata né da ragioni militari, né da ragioni tecniche aeronautiche, comporterebbe una ingente spesa, di cui gran parte a carico del Ministero della difesa.

« Di conseguenza l'interrogante chiede, prima che l'euforia di sprechi, che sembra animare certi oltranzisti della costituenda regione Friuli-Venezia Giulia, possa concretarsi in errori, se il ministro della difesa non ritenga opportuno promuovere un attento studio e approfonditi accertamenti, per stabilire se e dove un moderno aeroporto debba essere allestito nella zona Friuli-Venezia Giulia, al servizio dell'economia della regione e senza indulgere a interessi particolaristici di poca gente.

(22502)

« MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se non intendano provvedere con urgenza alla costruzione dell'edificio scolastico in Paliano (provincia di Frosinone), al fine di dare soddisfacimento alla elementare esigenza di una decorosa e mo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

derna sistemazione della numerosa popolazione studentesca oggi costretta in ambienti angusti e incivili.

(22503)

« BOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno, nell'interesse del buon funzionamento della scuola, che, nelle more della discussione della legge sull'ordinamento della scuola dell'obbligo, venga inserito nell'ordinanza ministeriale sugli incarichi e supplenze per il prossimo anno scolastico 1962-63 la facoltà ai provveditori agli studi di comandare a prestare servizio presso la scuola secondaria i maestri di ruolo laureati della provincia o delle province viciniori, dopo l'esaurimento delle rispettive graduatorie provinciali.

« E ciò ad evitare che vengano nominati incaricati o supplenti nelle scuole medie, come è avvenuto nello scorso anno, gli studenti universitari, con grave danno della prosecuzione dei loro studi e della efficienza della scuola.

(22504)

« CERRETI ALFONSO ».

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno limitare l'ammissione ai concorsi direttivi soltanto degli aspiranti in possesso di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o di laurea in filosofia e pedagogia o in materie letterarie, escludendo comunque la partecipazione dei maestri senza i titoli universitari di cui sopra; e ciò:

a) per evitare che in avvenire si registri un numero pleorico di partecipanti;

b) per dare ai candidati possibilità di lavorare durante le prove in un'atmosfera di tranquillità conseguente al minor numero di partecipanti: si ricorda al ministro che esiste la facoltà di magistero alla frequenza della quale possono accedere — conservando stipendio e sede — insegnanti elementari di ruolo (legge 3 gennaio 1951, n. 41);

c) per ottenere una più serena obiettività di giudizio.

(22505)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se, in analogia a quanto è stato già fatto a favore dei professori di ruolo (*Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1960, n. 60), non ritenga opportuno indire un concorso per titoli ed esame-colloquio, riservato ad insegnanti elementari di ruolo, muniti di diploma di abili-

tazione alla vigilanza scolastica o di diploma di laurea in filosofia e pedagogia, o di diploma di laurea in materie letterarie, che abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo (2 di straordinario e 3 di ordinario) e 3 anni di incarico nella direzione didattica qualificati ottimo o distinto (complessivamente, quindi, anni 8 di servizio di ruolo).

(22506)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che impediscono la immediata istituzione di altre direzioni didattiche.

(22507)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno istituire una graduatoria nazionale per conferire incarichi e supplenze nelle direzioni didattiche comunque vacanti; e ciò per concedere uguali possibilità a quegli aspiranti che, pur in possesso dei requisiti validi, non hanno finora potuto ottenere incarichi direttivi per la mancanza di sedi vacanti nella provincia di titolarità.

(22508)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le date delle prove scritte del concorso a « 200 posti di direttore didattico in prova riservato ai direttori didattici incaricati ».

(22509)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza dei gravi danni subiti dall'isola di Linosa (Agrigento) nel corso di un recente violento ciclone che ha arrecato seri danni a quel centro abitato, ed alle attrezzature dell'isola.

« In particolare la banchina dello scalo seriamente danneggiata ed il campanile della chiesa fortemente provato, richiedono immediati ed urgenti provvedimenti atti al ripristino delle opere necessarie per la continuità dei traffici con il resto della nazione e per la incolumità fisica dei fedeli.

« Gli interroganti inoltre, in considerazione della gravità della situazione dell'isola, così fortemente colpita, ritengono indispensabile l'immediato finanziamento di quelle opere pubbliche, varie volte richieste, così necessarie al vivere civile e da tanto tempo attese dalla popolazione di Linosa.

(22510)

« DI LEO, GIGLIA ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali iniziative intenda prendere per accelerare e definire le pratiche relative al riscatto degli alloggi popolari da parte dell'Istituto autonomo delle case popolari di Agrigento.

« Appare, infatti, più che giustificata la persistente richiesta degli attuali inquilini di vedere definita la loro posizione e di non vedere ulteriormente rinviata la concreta realizzazione della loro antica aspirazione, derivante da un loro preciso diritto.

« Le pratiche iniziate dall'Istituto autonomo delle case popolari di Agrigento hanno subito notevoli ritardi ed incomprensibili intralci, mentre è opportuno definirle sollecitamente dando la possibilità agli aventi diritto di optare per le varie soluzioni previste dalle leggi vigenti.

(22511)

« DI LEO, GIGLIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sull'enorme ritardo con il quale, a distanza di 9 anni, si interviene per la costruzione delle case distrutte dall'alluvione del 1953 nella regione calabrese in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

« Con una interrogazione n. 17315 del 12 aprile 1961 l'interrogante richiamava l'attenzione del ministro su tale gravissima situazione, citando come esempio quanto avveniva in proposito nel comune di Falerna (Catanzaro).

« In data 15 maggio 1961 il ministro interrogato confermava che appena n. 3.771 domande, cioè meno del 17 per cento di quelle presentate, erano state definite; che ben 6.413 domande erano ancora da definire; e che 503 domande già accolte non erano state definite per mancanza di fondi.

« A tutt'oggi, sebbene vi siano state ulteriori assegnazioni di fondi, la situazione non è sostanzialmente modificata e gli alluvionati vivono ancora la loro inumana odissea. Anche nel comune di Falerna, citato ad esempio di incuria ed abbandono, nulla è stato fatto.

« L'interrogante chiede se il ministro non ritenga giunto, dopo 10 anni, il momento di porre termine a tante sofferenze di povera gente, assegnando con celerità i residui fondi occorrenti per la ricostruzione delle abitazioni distrutte in Calabria dall'alluvione del 1953 invitando gli uffici del genio civile a definire celermente le relative pratiche.

(22512)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali l'A.N.A.S. nel costruire la strada di circonvallazione a Rivoltella di Desenzano del Garda (Brescia) non abbia usato lo stesso trattamento nei confronti dei proprietari che hanno avuto le loro proprietà attraversate dalla strada.

« Risulta infatti che per due ditte sono stati costruiti sottopassaggi per mantenere il collegamento delle proprietà a monte con il resto delle proprietà verso il lago (anzi per una ditta sono stati costruiti ben due sottopassaggi) mentre per la ditta fratelli Conchieri nessun sottopassaggio è stato costruito con la conseguenza che i fratelli Conchieri per andare nella loro proprietà devono venire dal lago di Garda in barca.

« Inoltre in questa proprietà sono stati tagliati tutti gli alberi, vi sono stati scaricati ben 12 autocarri di paracarri, non è stata posta alcuna recintazione, quasi a voler obbligare i fratelli Conchieri a disfarsi dalla loro proprietà che per essere in riva al lago dà grande valore alla proprietà a monte tagliata dalla strada recentemente costruita.

« Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per rendere giustizia ai fratelli Conchieri.

(22513)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza dei gravissimi danni che sono stati provocati ai coltivatori diretti ed alle amministrazioni comunali di San Damiano Macra, Macra (Cuneo) in conseguenza di un furioso incendio durato più giorni, che ha distrutto 250 ettari di bosco di proprietà comunale e privata, oltre a innumerevoli piantine andate perdute per le fiamme che hanno colpito il sottobosco ed il cui nuovo, necessario piantamento richiederà somme considerevoli; in tal caso quali provvedimenti sono stati presi od intende prendere per contribuire in modo decisivo al risanamento del danno subito dai comuni e dai privati, danno che ha ulteriormente immiserito la già precaria situazione economica dei sopracitati comuni e coltivatori diretti operanti in zona di alta montagna e notevolmente depressa; e a quali iniziative intende affidare la necessaria opera per creare nuove, favorevoli condizioni per la rinascita della zona e ridare speranza di vita e di progresso a tutti gli interessati.

(22514)

« BIANCANI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere l'ammontare degli investimenti pubblici e privati verificatisi in agricoltura nelle province della bassa Lombardia irrigua e precisamente delle province di Milano, Cremona, Brescia, Mantova, Bergamo e Pavia.

« L'interrogante chiede di sapere in particolare:

a) numero ed entità dei mutui devoluti in conto capitale e in conto interesse per la bonifica, l'irrigazione, i miglioramenti fondiari a partire dall'applicazione della legge del 1933, n. 215, sulla bonifica integrale;

b) numero ed entità dei mutui in conto capitale e in conto interesse devoluti per investimenti agrari-meccanizzazione, sviluppo zootecnico e bonifica sanitaria del bestiame, sementi selezionate, ecc., a partire dalla applicazione di relative leggi;

c) numero ed entità delle aziende e proprietà beneficate suddivise in piccole, medie e grandi aziende, in base alla valutazione valida per tale zona agraria.

(22515)

« FOGLIAZZA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritiene doveroso intervenire in favore della popolazione dell'isola di Linosa (Agrigento) colpita da un violento ciclone, che ha distrutto ogni coltura, disponendo l'immediato finanziamento di alcuni cantieri di lavoro, al fine di lenire la disoccupazione dell'isola e sollevare le così misere condizioni di vita di quel centro abitato.

(22516)

« DI LEO, GIGLIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per conoscere se siano informati della denuncia contenuta nel n. 10 del settimanale *Conquiste del lavoro* (« Manovali di lusso per l'Aerfer ») a proposito del trattamento usato dall'Aerfer di Pomigliano (Finmeccanica) ai giovani che hanno frequentato i corsi del C.A.M.I.M.; si tratta di operai specializzati, lodevolmente classificati dalla scuola della Finmeccanica, che sono assunti come « manovali », spesso a termine, mentre esplicano funzioni di specializzati;

per conoscere le misure adottate per eliminare un fatto che è in contrasto con le leggi e con i contratti in vigore e che non

valorizza affatto il C.A.M.I.M., da cui dovrebbero uscire giovani capaci e con la sicurezza dell'impiego.

(22517)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se non ritenga di dover disporre l'esonero dal pagamento del canone concessionale, per almeno un anno, a favore dei contadini possessori di quote dell'arenile del demanio marittimo di Margherita di Savoia e Zapponeta (Foggia), che, in conseguenza della mareggiata del 13 marzo 1962, hanno subito la perdita di buona parte della produzione.

(22518)

« MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia, per conoscere se non ritengano necessario disporre che le funzioni di sindaco e di amministratore delle aziende ad azionariato statale vengano affidate a persone che diano garanzia di sufficiente capacità tecnica ed amministrativa — ed in particolare ai revisori ufficiali dei conti, nominati con decreto ministeriale 27 luglio 1956 ed iscritti nei relativi ruoli presso il Ministero di grazia e giustizia — e che siano esclusi dalle funzioni predette i funzionari in attività di servizio nei diversi Ministeri, giusto quanto stabilisce la stessa legge istitutiva del dicastero delle partecipazioni statali. E ciò per contribuire alla salvaguardia di un patrimonio costituito con pubblico denaro e per evitare il tanto deprecato cumulo degli incarichi.

(22519)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in aiuto alle popolazioni delle borgate Tonnara e Pietre Nere del comune di Palmi (Reggio Calabria), danneggiate dalle violenti trombe d'aria e mareggiate del 15 marzo 1962.

« L'interrogante ritiene doveroso sottolineare la gravità dei danni subiti da tutto il villaggio dei pescatori (tra i più poveri del Mezzogiorno), dagli stabilimenti balneari Ciappina e Fiorillo e dallo stesso molo foraneo, che si è sgretolato.

(22520)

« MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali agli agenti di pubblica sicurezza en-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

trati in servizio nel 1948-49 e passati di ruolo nel 1958 non vengono riconosciuti validi, agli effetti degli scatti biennali della paga, i 9-10 anni trascorsi nell'amministrazione tra il 1948 e il 1958; per sapere se non intenda porre fine a questa situazione veramente scandalosa, concedendo gli scatti biennali acquisiti di diritto e i relativi arretrati in considerazione anche del fatto che gli anni trascorsi prima del 1948 in altre amministrazioni vengono considerati validi agli effetti degli scatti biennali.

(22521)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza che a Brescia, alla OM-F.I.A.T., in occasione dello sciopero dei lavoratori, proclamato dalla C.G.I.L. e dalla C.I.S.L. il 16 marzo 1962, e al quale ha partecipato la totalità delle maestranze, vi sia stato un ingente schieramento di forze di polizia (chiamate anche da altre province), che hanno circondato lo stabilimento e bloccato le strade adiacenti, impedendo il traffico ai cittadini e ai lavoratori su arterie che sono comunali e non di proprietà privata della F.I.A.T.; per conoscere quali provvedimenti intenda prendere e quali disposizioni intenda dare, affinché sia finalmente vietato l'intervento delle forze di polizia nelle controversie di lavoro, in ossequio al principio che le forze dello Stato devono essere impegnate per la tutela dell'ordine pubblico e non in difesa degli egoistici interessi del grande padronato e dei monopoli, che all'interno degli stabilimenti e fuori violano apertamente e costantemente le leggi del nostro Paese.

(22522)

« NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia a conoscenza: che la direzione della cartiera A.T.I., stabilimento di Rovereto, ha recentemente licenziato in tronco un operaio con la motivazione "insubordinazione grave", per il solo fatto che lo stesso aveva rivendicato il suo diritto a fruire del riposo settimanale di domenica dopo aver lavorato 13 giorni consecutivi; che questo operaio, ex membro di commissione interna, è stato licenziato senza previa consultazione con la commissione interna e ciò in violazione del vigente accordo interconfederale; se sia informato, inoltre, di altri precedenti atti persecutori da parte della direzione contro attivisti sindacali, mediante trasferimento in reparti isolati o declassamento delle loro mansioni, atti condannati

anche dalla magistratura nelle vertenze sindacali che seguirono; se conosce che alle maestranze stesse sono stati negati diritti già acquisiti, quale il premio di produzione e la gestione della mensa aziendale.

« In considerazione di quanto esposto, gli interroganti chiedono se il ministro intenda intervenire richiamando la direzione della azienda ad una condotta verso i dipendenti più legale e più civile, troncando questo sistema di soprusi, tipico della peggiore e retriva prepotenza padronale e doppiamente deplorabile perché in atto in una azienda di questo tipo.

(22523)

« LUCCHI, BALLARDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga di esaminare l'opportunità di istituire un istituto magistrale di Stato ad Oristano (Cagliari), in considerazione del già rilevante numero di studenti desideroso di frequentare gli studi magistrali, a condizioni accessibili anche alle famiglie meno abbienti e di limitate disponibilità, mentre attualmente nella detta città esistono solo due istituti magistrali privati: l'istituto magistrale privato - parificato - "Ugo Foscolo" e l'istituto magistrale delle suore Giuseppine, per frequentare i quali gli studenti devono pagare rette mensili non a tutti accessibili, e dove lo stesso insegnamento è scadente, essendo spesso affidato ad insegnanti poco qualificati, male remunerati e perfino anche privi di titoli di studio per insegnare.

« L'istituzione della scuola magistrale ad Oristano corrisponderebbe così ai propositi enunciati nelle dichiarazioni programmatiche le Governo, laddove si propone "di fornire ai giovani capaci e meritevoli la possibilità di accedere alle scuole secondarie per la loro formazione professionale, e se del caso alle università, provvedere ogni scuola di ogni ordine e grado di insegnanti preparati e degli edifici necessari".

(22524)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica relativa al progetto, trasmesso nel mese di settembre 1960 dal provveditorato agli studi di Cagliari, per il secondo lotto del caseggiato scuole elementari del comune di Capoterra, e per l'arredamento del primo e secondo lotto, per complessive 10 aule.

(22525)

« POLANO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali le case popolari costruite nella frazione Zangarone di Nicastro, a due anni dal loro completamento, restano chiuse e non vengono assegnate. E ciò malgrado esista un ragguardevole numero di famiglie costrette ad abitare in tuguri paurosamente malsani e malgrado le reiterate proteste fatte alle autorità tutorie per tale stato di cose. (22526) »

« MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per sapere se non ritengano di adottare tempestivi interventi a favore degli ortofrutticoltori di Capitanata e di Terra di Bari, che, in seguito alle recenti, disastrose ed eccezionali nevicate accompagnate da violente raffiche di vento, hanno subito la distruzione delle coltivazioni ortive e gravi danni ai frutteti ed agli uliveti. In particolare furiose mareggiate hanno distrutto le vaste zone ortive litoranee di Zapponeta (Foggia), create da faticosa e singolare tecnica culturale, gettando nell'indigenza numerosissimi piccoli ortocultori.

« Specificatamente, se non ritengano necessario concedere alle aziende danneggiate e riconosciute tali dai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura:

a) in applicazione della legge n. 739, la sospensione e, quindi, l'esonero dal pagamento delle imposte erariali e delle sovrimposte comunali e provinciali; il rinvio del pagamento dei contributi unificati; l'esonero dal pagamento dei contributi di bonifica; la razionalizzazione agevolata dei prestiti di conduzione; la concessione di sussidi per il pagamento dei contributi alla cassa mutua malattia e al fondo pensioni dei coltivatori diretti;

b) maggiori stanziamenti, in occasione della ripartizione annuale, dei fondi del « Piano verde » per la ricostruzione degli impianti arborei danneggiati;

c) la distribuzione gratuita di sementi elette per il rinnovo delle colture ortive;

d) ogni altra utile provvidenza, diretta a ripristinare la produttività delle zone colpite e ad alleviare il disagio dei produttori agricoli.

(22527)

« DE LEONARDIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere se sono a conoscenza che la già triste situazione del settore agrumicolo

siciliano si è fortemente aggravata in conseguenza dei danni a tutte le colture precoci provocate dalle recenti gelate, che, verificatesi con particolare intensità nella prima e seconda decade del corrente mese di marzo, hanno seriamente compromesso la produzione in corso e quella del prossimo anno.

« Considerato che tale insopportabile situazione si ripercuote particolarmente sui piccoli coltivatori diretti ed i piccoli proprietari, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i ministri interrogati intendono prendere e se non ritengano di poter intervenire disponendo immediati sensibili sgravi fiscali e, per quanto riguarda il prodotto ancora pendente senza possibilità di assorbimento da parte del commercio, l'ammasso del prodotto per avviarlo all'industria, corrispondendo ai produttori un prezzo politico tale da compensarli almeno dalle spese di coltura sostenute.

« L'interrogante chiede, infine, di conoscere se non ritengano di disporre la concessione del credito agrario d'esercizio a tasso molto ridotto, sì da permettere ai piccoli produttori di fronteggiare le esigenze d'ordine culturali e familiari.

(22528)

« DEL GIUDICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere — atteso il grave e non oltre sopportabile stato di disagio in cui versano i piccoli e medi proprietari terrieri e i coltivatori diretti in territorio di Martina Franca (Taranto) — se non ritengano opportuno disporre:

a) la sospensione del pagamento della prossima rata fondiaria;

b) l'estensione per l'anno 1962, relativamente al territorio di Martina Franca, dell'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739;

c) la revisione degli estimi ed il nuovo classamento dei terreni ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 8 ottobre 1931; n. 1572 del testo unico leggi nuovo catasto; dell'articolo 118 dell'8 dicembre 1938; n. 2153, titolo IV, capo II, " relativo alle variazioni nello stato e nelle rendite ".

« Tali provvedimenti si rendono indispensabili in considerazione della improduttività dei vigneti della zona interessata per invecchiamento dei ceppi e per calamità atmosferiche che già distrussero i precedenti raccolti ed hanno seriamente compromesso lo scarso raccolto della prossima annata.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

« Tale stato di improduttività ed il grave delle spese di produzione con tutte le imposte e sovrimeposte che sovrastano il ricavo del prodotto hanno determinato nei proprietari e coltivatori di quella zona la quasi assoluta impossibilità di realizzare una rendita imponibile nella conduzione delle aziende. (22529) »

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per impedire il ripetersi di incidenti, quasi sempre mortali, dovuti all'attraversamento delle gallerie ferroviarie da parte di operai addetti ai lavori o alle normali ispezioni delle gallerie stesse.

« L'interrogante chiede di conoscere inoltre come e in che misura l'amministrazione delle ferrovie, almeno a morale sollievo delle proprie responsabilità, intenda provvedere a risarcire il danno alle famiglie dei ferrovieri Dino Monti e Veliero Venturi, uccisi il 21 marzo 1962 dal treno accelerato 1041, in servizio fra Livorno e Roma, nella galleria detta Sassone, ubicata tra le stazioni di Antignano e Quercianella; e dell'operaio Nicola Barbera, decapitato lo stesso giorno da un treno merci nella galleria Paci, nei pressi di Scilla (Reggio Calabria).

(22530)

« MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per sapere se sia a conoscenza della difficile e pressante situazione che si sta creando allo stabilimento Sant'Eustachio di Brescia (gruppo I.R.I.), in conseguenza di una incomprensibile e ingiustificata politica dell'attuale direzione nei confronti dei lavoratori e delle loro organizzazioni sociali.

« Infatti, si tenta di creare all'interno dello stabilimento un clima di terrore e di provocazione. Settimanalmente decine di operai vengono declassati a semplici manovali; ad operai responsabili di lievissime infrazioni vengono contestate e ricordate presunte infrazioni compiute 20-30 giorni or sono; viene respinta sistematicamente ogni collaborazione offerta dai lavoratori e dalle loro organizzazioni, collaborazione che sempre è stata data ed accettata nel passato; sono stati ridotti i modesti contributi sempre concessi per le attività sociali, assistenziali e ricreative; è stato dato lo sfratto all'Enal aziendale; recentemente il delegato della mutua lavoratori è stato inviato in produzione rendendo così estremamente difficile l'espletamento della

funzione della mutua stessa; ogni pur minima richiesta salariale viene respinta senza alcuna discussione, ecc.

« Per conoscere quali interventi intenda operare il ministro affinché venga ristabilita la normalità nello stabilimento Sant'Eustachio, nel rispetto e nella comprensione dei diritti dei lavoratori e nella realizzazione di rapporti democratici e di collaborazione per operare sempre un maggiore impulso allo stesso stabilimento.

(22531)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per essere informato del numero di incidenti sul lavoro, con la specificazione di quelli mortali, che si sono verificati nel corso della costruzione del complesso petrolchimico della Montecatini, il cui inizio risale all'autunno 1960;

e per sapere se, in considerazione della grande frequenza con cui continuano a verificarsi gravi incidenti nei lavori predetti, non debba disporre che siano fatti *in loco* nuovi ed accurati accertamenti, anche al fine di rendersi conto dei motivi per i quali non possono, alla luce delle dolorose esperienze degli ultimi mesi, considerarsi adeguate le misure precedentemente prese e di adottare più efficaci provvedimenti, che assicurino una maggiore tutela della vita e della incolumità fisica dei lavoratori.

(22532)

« MONASTERIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia informato dell'improvviso rinvio delle elezioni, già fissate per il 25 marzo 1962, per la nomina dei consigli direttivi delle casse mutue dei coltivatori diretti nei comuni di San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni e San Michele Salentino (Brindisi); e per sapere se non reputi, in adempimento dei compiti che gli assegna l'articolo 36 della legge 22 novembre 1954, numero 1136, di dovere disporre un'indagine diretta ad accertare che la mancata convocazione, nei termini di legge, delle elezioni nelle predette casse mutue e il successivo ulteriore rinvio non siano stati provocati da motivi inconfessabili e, comunque, non debbano ritenersi arbitrari.

« Gli interroganti chiedono, infine, al ministro interrogato se non creda di doversi rendere conto delle ragioni che hanno indotto la cassa mutua fra i coltivatori diretti della provincia di Brindisi a destituire dall'incarico

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 MARZO 1962

di commissario della cassa mutua del comune di San Pancrazio Salentino il signor Michele Argentieri, subito dopo che questi aveva presentato le dimissioni dalla locale associazione della Confederazione nazionale coltivatori diretti.

(22533) « MONASTERIO, CALASSO, ANGELINI LUDOVICO, ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza che, mentre i sindaci di molti comuni hanno prontamente legalizzate le firme apposte da migliaia di lavoratrici della terra e da coltivatrici dirette in calce alla proposta riguardante l'abrogazione del coefficiente Serpieri e delle norme legislative che sono fonte di disparità nella valutazione del lavoro delle donne nelle campagne, i sindaci, invece, dei comuni di Polano (La Spezia) e di Anguillaza Veneta (Padova) vi si sono opposti, in ciò indotti da disposizioni ricevute dai prefetti delle due province.

« Gli interroganti chiedono di sapere quale intervento il ministro intenda mettere in atto perché i sindaci in oggetto operino in modo che siano salvaguardati i diritti previsti dalla Costituzione.

(22534) « Busetto, Viviani Luciana, Cera-voio Domenico, Barontini ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 20,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10:

1. — Svolgimento della proposta di legge:

Alessandrini ed altri: Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per la costruzione delle attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine fra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa (3497).

2. — Discussione del disegno di legge:

Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato (3272) — *Relatore:* Armato.

3. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

Riccio: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);

Foderaro ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);

Angioy e Roberti: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308);

— *Relatori:* Migliori, *per la maggioranza*; Preziosi Olindo, *di minoranza*.

4. — Votazione per la nomina di tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

5. — Discussione del disegno di legge:

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

Aimi e Buzzi: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori:* Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

6. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza*; Kuntze, *di minoranza*.

7. — Discussione del disegno di legge:

Revisione dei film e dei lavori teatrali (*Modificato dal Senato*) (713-B);

e delle proposte di legge:

Simonacci e Borin: Revisione dei film e dei lavori teatrali (2778);

Gagliardi ed altri: Revisione dei film e dei lavori teatrali (3031);

— *Relatori:* Bisantis, *per la maggioranza*; Barzini, Lajolo, Paolicchi, *di minoranza*.

8. — Votazione per la nomina di:

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

9. — Discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati mag-

giori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

10. — *Discussione delle proposte di legge*:

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tribu-

tarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Butté;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

11. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI